



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/324 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea 1
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/325 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana 3
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina 5
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/327 della Commissione, del 5 marzo 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IMI SD135) come additivo per mangimi destinati a carpe (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) ⁽¹⁾ 7
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/328 della Commissione, del 5 marzo 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione ADISSEO France SAS) ⁽¹⁾ 10
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/329 della Commissione, del 5 marzo 2018, che designa un centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali ⁽¹⁾ 13
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 della Commissione, del 5 marzo 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio 15

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (PESC) 2018/331 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea** 44
- ★ **Decisione di esecuzione (PESC) 2018/332 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua la decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana** 46
- ★ **Decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina** 48

RACCOMANDAZIONI

- ★ **Raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione, del 1° marzo 2018, sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online** 50

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/324 DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2018

che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 5,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.
- (2) Il 15 febbraio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione dell'UNSC 1718 (2006), ha modificato l'inserimento in elenco relativo a una persona soggetta a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018

Per il Consiglio

Il presidente

N. DIMOV

⁽¹⁾ GUL 224 del 31.8.2017, pag. 1.

ALLEGATO

Nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509, la voce 52 nella sezione «a) Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«52.	Ri Su Yong		Data di nascita: 25.6.1968 Cittadinanza: RPDC Numero di passaporto: 654310175 Indirizzo: n.d. Sesso: maschile È stato rappresentante della Korea Ryonbong General Corporation a Cuba	2.6.2017	Funzionario della Korea Ryonbong General Corporation, specializzato nelle acquisizioni per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno delle vendite di materiale militare di Pyongyang. Le sue acquisizioni sostengono probabilmente anche il programma in materia di armi chimiche della RPDC.».
------	------------	--	--	----------	--

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/325 DEL CONSIGLIO**del 5 marzo 2018****che attua l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014.
- (2) Il 16 febbraio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018

Per il Consiglio
Il presidente
N. DIMOV

⁽¹⁾ GUL 70 dell'11.3.2014, pag. 1.

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014, nella sezione «A. Persone», la voce relativa alla persona elencata in appresso è sostituita dalla seguente:

«1. **François Yangouvonda BOZIZÉ [alias: a) Bozizé Yangouvonda; b) Samuel Peter Mudde (nato il 16 dicembre 1948, a Izo, Sud Sudan)]**

Titolo: a) ex capo di Stato della Repubblica centrafricana; b) professore

Data di nascita: a) 14 ottobre 1946; b) 16 dicembre 1948

Luogo di nascita: a) Mouila, Gabon; b) Izo, Sud Sudan

Cittadinanza: a) Repubblica centrafricana; b) Sud Sudan

Passaporto n.: D00002264, rilasciato l'11 giugno 2013 (rilasciato dal ministro degli affari esteri a Giuba, Sud Sudan. Scade l'11 giugno 2017. Passaporto diplomatico rilasciato a nome di Samuel Peter Mudde)

N. di identificazione nazionale: M4800002143743 (numero personale sul passaporto)

Indirizzo: Uganda.

Data della designazione ONU: 9 maggio 2014.

Altre informazioni: Nome della madre: Martine Kofio. Link all'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5802796>

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Bozizé è stato inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 36 della risoluzione 2134 (2014) in quanto persona tra quelle che "intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Rca".

Informazioni supplementari

Bozizé, unitamente ai suoi sostenitori, ha incoraggiato l'attacco del 5 dicembre 2013 a Bangui. Da allora, ha continuato a cercare di avviare operazioni di destabilizzazione al fine di mantenere le tensioni nella capitale della Rca. Bozizé avrebbe creato il gruppo di miliziani anti-balaka prima di fuggire dalla Rca il 24 marzo 2013. In un comunicato, Bozizé ha chiesto alle sue milizie di perpetrare atrocità contro il regime attuale e gli islamisti. Bozizé avrebbe fornito assistenza finanziaria e materiale ai miliziani che operano per destabilizzare la transizione in corso e per riportare Bozizé al potere. La maggior parte degli elementi anti-balaka sono membri delle forze armate centrafricane dispersi nelle campagne in seguito al colpo di Stato e successivamente riorganizzati da Bozizé. Bozizé e i suoi sostenitori controllano oltre la metà delle unità anti-balaka.

Le forze leali a Bozizé, armate con fucili d'assalto, mortai e lanciarazzi, sono state sempre più coinvolte in rappresaglie contro la popolazione musulmana della Rca. La situazione nella Repubblica centrafricana si è rapidamente deteriorata dopo l'attacco perpetrato il 5 dicembre 2013 a Bangui dalle forze anti-balaka, che ha fatto oltre 700 morti.».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/326 DEL CONSIGLIO**del 5 marzo 2018****che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) In data 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 208/2014.
- (2) In base a un riesame effettuato dal Consiglio, è opportuno sopprimere le voci relative a due persone e aggiornare le motivazioni concernenti tre persone.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018

Per il Consiglio
Il presidente
N. DIMOV

⁽¹⁾ GUL 66 del 6.3.2014, pag. 1.

ALLEGATO

I. Le persone elencate in appresso sono soppresse dall'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014:

4. Olena Leonidivna Lukash

10. Serhii Petrovych Kliuiev.

II. Le voci relative alle persone in appresso, riportate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014, sono sostituite dalle seguenti:

	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
7.	Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Олександр Вікторович Янукович)	Nato il 10 luglio 1973 a Yenakiieve (oblast di Donetsk), figlio dell'ex presidente, uomo d'affari	Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e per essersi reso complice di una tale appropriazione.	6.3.2014
11.	Mykola Yanovych Azarov (Микола Янович Азаров), Nikolai Yanovich Azarov (Николай Янович Азаров)	Nato il 17 dicembre 1947 a Kaluga (Russia). Primo ministro dell'Ucraina fino al gennaio 2014.	Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e per essersi reso complice di una tale appropriazione.	6.3.2014
12.	Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Сергій Віталійович Курченко)	Nato il 21 settembre 1985 a Kharkiv, uomo d'affari	Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e per abuso d'ufficio per procurare a se stesso o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio ai fondi o beni statali ucraini.	6.3.2014

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/327 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 2018****relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IMI SD135) come additivo per mangimi destinati a carpe (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IMI SD135). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IMI SD135) come additivo per mangimi destinati a carpe, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Tale preparato è già stato autorizzato per dieci anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1043 della Commissione ⁽²⁾ come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, specie avicole minori da ingrasso e destinate alla produzione di uova, suinetti svezzati e suini da ingrasso e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1906 della Commissione ⁽³⁾ come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori destinate alla produzione di uova.
- (5) Nel parere del 6 luglio 2017 ⁽⁴⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IMI SD135) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha concluso che l'additivo è considerato efficace per migliorare il rendimento zootecnico delle carpe. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IMI SD135) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1043 della Commissione, del 30 giugno 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IM SD 135) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso e destinate alla produzione di uova, e che modifica i regolamenti (CE) n. 2148/2004, (CE) n. 828/2007 e (CE) n. 322/2009 (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (GUL 167 dell'1.7.2015, pag. 63).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1906 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IM SD135) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e a specie avicole minori destinate alla produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (GUL 269 del 19.10.2017, pag. 33).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2017;15(7):4942.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione

4a1617	Huvepharma NV	Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da <i>Trichoderma citrinoviride</i> Bisset (IMI SD135) con un'attività minima di 6 000 EPU ⁽¹⁾/g (forma solida e liquida)</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da <i>Trichoderma citrinoviride</i> Bisset (IMI SD135)</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽²⁾</p> <p>Per la caratterizzazione dell'attività dell'endo-1,4-beta-xilanasi: metodo colorimetrico per la misurazione del colorante idrosolubile rilasciato attraverso l'azione dell'endo-1,4-beta-xilanasi dai substrati di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina.</p>	Carpe	—	1 050 EPU		<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, degli occhi e della pelle.</p>	26.3.2028
--------	---------------	--------------------------------------	--	-------	---	-----------	--	---	-----------

⁽¹⁾ 1 EPU è la quantità di enzima che libera 0,0083 µmol di zuccheri riducenti (equivalenti xilosio) al minuto dal xilano di farro e di avena, a pH 4,7 e a 50 °C.

⁽²⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/328 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 2018****relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione ADISSEO France SAS)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* DSM 29784. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Nel parere del 4 luglio 2017 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di *Bacillus subtilis* DSM 29784 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che il preparato in questione può migliorare il rendimento zootecnico dei polli da ingrasso. Tale conclusione può essere estesa alle pollastre allevate per la produzione di uova, quando viene usato lo stesso dosaggio. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del preparato di *Bacillus subtilis* DSM 29784 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ *EFSA Journal* 2017; 15(7):4933.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						UFC/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4b1829	Adisseo France SAS	<i>Bacillus subtilis</i> DSM 29784	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di <i>Bacillus subtilis</i> DSM 29784 contenente almeno 1×10^{10} UFC/g di additivo.</p> <p>Forma solida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Spore vitali di <i>Bacillus subtilis</i> DSM 29784</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per il conteggio di <i>Bacillus subtilis</i> DSM 29784 nell'additivo, nelle premiscele e negli alimenti per animali:</p> <p>metodo di diffusione su piastra EN 15784.</p> <p>Per l'identificazione di <i>Bacillus subtilis</i> DSM 29784:</p> <p>elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).</p>	<p>Polli da ingrasso</p> <p>Pollastre allevate per la produzione di uova</p>	—	1×10^8	—	<ol style="list-style-type: none"> Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L'uso è consentito nei mangimi contenenti i seguenti cocidiostatici autorizzati: monensin sodico, narasina/nicarbazina, salinomycin sodica, lasalocid A sodico, diclazuril, narasina, maduramicina ammonio, cloridrato di robenidina o decochinato. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, della pelle e degli occhi. 	26.3.2028
--------	--------------------	------------------------------------	---	--	---	-----------------	---	---	-----------

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/329 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 2018
che designa un centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 95 del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione ha emesso un invito pubblico per la selezione e la designazione di un centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali che dovrebbe sostenere le attività svolte dalla Commissione e dagli Stati membri in relazione all'applicazione della normativa che stabilisce le prescrizioni in materia di benessere degli animali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del medesimo regolamento.
- (2) Il comitato di valutazione e selezione nominato per tale invito ha concluso che il consorzio guidato da Wageningen Livestock Research e composto inoltre dall'Università di Aarhus e dal Friedrich-Loeffler-Institut è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 95, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e potrebbe essere responsabile dei compiti di cui all'articolo 96 del medesimo regolamento.
- (3) È pertanto opportuno designare tale consorzio come centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali responsabile di compiti di sostegno, nella misura in cui questi saranno contenuti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali del centro di riferimento. Tali programmi dovrebbero essere stabiliti in conformità con gli obiettivi e le priorità dei programmi di lavoro pertinenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (4) La designazione dovrebbe essere riesaminata ogni cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.
- (5) Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dal 29 aprile 2018 in conformità alla data di applicazione di cui all'articolo 167, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il seguente consorzio è designato come centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali responsabile del sostegno alle attività orizzontali della Commissione e degli Stati membri nel settore delle prescrizioni in materia di benessere degli animali:

Nome: Consorzio guidato da Wageningen Livestock Research e composto inoltre dall'Università di Aarhus e dal Friedrich-Loeffler-Institut

⁽¹⁾ GUL 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GUL 189 del 27.6.2014, pag. 1).

Indirizzo: Drevendaalsesteeg 4
6708 PB WAGENINGEN
PAESI BASSI

La designazione è riesaminata ogni cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/330 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 2018**

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Misure in vigore**

- (1) In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta originaria»), con regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato»).
- (2) I dazi antidumping in vigore sono compresi tra il 48,3 % e il 71,9 % per le importazioni effettuate dalle società inserite nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo del 71,9 %.

1.2. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (3) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽³⁾ delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della RPC, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»).
- (4) La domanda è stata presentata dall'industria dei tubi in acciaio inossidabile senza saldature dell'Unione europea («ESTA» o «il richiedente») che rappresenta oltre il 50 % della produzione totale di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile dell'Unione.
- (5) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicherebbe il rischio di reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.
- (6) Avendo stabilito l'esistenza di elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 10 dicembre 2016 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (7) Il 17 febbraio 2017 è stata avviata un'inchiesta antielusione sul prodotto in esame originario della RPC mediante importazioni spedite dall'India ⁽⁵⁾. Tale inchiesta non ha determinato l'estensione delle misure alle importazioni dall'India ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio, del 14 dicembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese (GUL 336 del 20.12.2011, pag. 6).

⁽³⁾ GU C 117 del 2.4.2016, pag. 10.

⁽⁴⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese (GU C 461 del 10.12.2016, pag. 12).

⁽⁵⁾ GUL 40 del 17.2.2017, pag. 64.

⁽⁶⁾ GUL 299 del 16.11.2017, pag. 1.

1.3. Parti interessate

- (8) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta di riesame. La Commissione ha espressamente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, i produttori noti dell'Unione, gli utilizzatori e gli importatori, i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e le autorità cinesi, invitandoli a collaborare.
- (9) La Commissione ha inoltre affermato che intendeva utilizzare gli Stati Uniti d'America («gli USA») come paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento») ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha pertanto informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori degli USA invitandoli a partecipare.
- (10) La Commissione ha inoltre inviato lettere a tutti i produttori noti di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile nella Repubblica di Corea, in Ucraina, in India, in Giappone, in Norvegia e in Turchia, richiedendo la loro collaborazione al riesame.
- (11) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito all'apertura del riesame entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura e di richiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Il 14 dicembre 2017 e il 19 gennaio 2018 si sono tenute audizioni alla presenza del consigliere-auditore su richiesta di Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd. Il 30 gennaio 2018 è pervenuta la richiesta di una terza audizione, che è stata accettata dal consigliere-auditore. L'audizione si è svolta il 5 febbraio 2018.

1.3.1. Campionamento

- (12) Nell'avviso di apertura la Commissione ha affermato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

a) Campionamento dei produttori dell'Unione

- (13) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione e ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro i termini stabiliti. Il campione è stato selezionato in base ai volumi di produzione e di vendita del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta di riesame nell'Unione, garantendo al contempo la distribuzione geografica. Il campione era composto dalle società più grandi, situate in Svezia, Francia e Spagna, dei tre principali gruppi di produttori dell'Unione.
- (14) Uno dei denunciati, Tubacex Group, ha suggerito alla Commissione di inserire nel campione il suo secondo produttore in termini di dimensioni, con sede in Austria, invece del suo principale produttore con sede in Spagna. La proposta è stata avanzata perché alcuni tipi di prodotto di questo produttore non sono stati importati dal paese interessato durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (15) Tuttavia, tenendo conto del fatto che in conformità all'articolo 17 del regolamento di base la Commissione inserisce nel campione il volume più ampio di produzione e di vendita, e poiché i tipi di prodotto in questione erano coperti dalla definizione di prodotto simile, si è deciso di non accettare la richiesta. La Commissione ha inoltre ritenuto che il campione inizialmente selezionato fosse pienamente rappresentativo e fornisse una copertura sufficiente in termini di tipi di prodotto, come spiegato al considerando 13.
- (16) Non sono state presentate altre osservazioni sul campione provvisorio di produttori dell'Unione, che è stato pertanto confermato come definitivo.

b) Campionamento degli importatori

- (17) Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (18) Nel corso del campionamento due importatori indipendenti si sono manifestati con le informazioni richieste e pertanto il campionamento degli importatori indipendenti non è stato ritenuto necessario.

c) Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

- (19) Dieci produttori esportatori hanno restituito i moduli di campionamento. La Commissione ha dapprima selezionato un campione di due di questi, sulla base delle loro esportazioni nell'Unione e della loro capacità produttiva. In seguito al ritiro di uno dei produttori inclusi nel campione, la Commissione ha costituito un nuovo campione sostituendo il produttore esportatore ritiratosi con il successivo nell'elenco, in modo tale che il campione fosse nuovamente composto da due produttori esportatori, sulla base delle loro esportazioni nell'Unione e della loro capacità produttiva.

1.3.2. *Questionari*

- (20) La Commissione ha inviato questionari ai due produttori esportatori inclusi nel campione, a produttori noti in potenziali paesi di riferimento, ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione e a tutti gli importatori e utilizzatori noti attivi sul mercato dell'Unione. Sono pervenute risposte al questionario dai due produttori esportatori inclusi nel campione, da quattro produttori del paese di riferimento e da tre produttori dell'Unione inclusi nel campione. Solo uno degli importatori indipendenti di cui al considerando 18 ha presentato una risposta al questionario. Tuttavia altri cinque importatori indipendenti (di cui quattro agiscono anche in qualità di utilizzatore) hanno presentato una risposta al questionario.

1.3.3. *Visite di verifica*

- (21) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e il conseguente pregiudizio e per valutare se l'istituzione di misure risulterebbe contraria all'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle seguenti società:

produttori dell'Unione:

- AB Sandvik Materials Technology, Sandviken, Svezia
- Tubacex Tubos Inoxidables S.A.U., Bilbao, Spagna
- Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France SAS, Saint-Florentin, Francia

importatori e importatori/utilizzatori dell'Unione:

- Arcus Nederland BV, Dordrecht, Paesi Bassi
- VRV SpA, Ornago, Italia
- Mangiarotti SpA, Sedegliano, Italia

produttori esportatori della RPC:

- Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd, Huzhou
- Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube Co. Ltd (BSS), Shanghai

1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (22) L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).
- (23) L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.5. Comunicazione di informazioni

- (24) La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere le misure antidumping in vigore. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale poter presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle conclusioni.
- (25) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate dalla Commissione e, ove opportuno, prese in considerazione.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (26) Il prodotto in esame è costituito da tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili), («il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00 (codici TARIC 7304 41 00 90, 7304 49 93 90, 7304 49 95 90, 7304 49 99 90 e 7304 90 00 91) originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

2.2. Prodotto simile

- (27) L'inchiesta ha dimostrato che i seguenti prodotti hanno le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni di base:
- il prodotto in esame,
 - il prodotto fabbricato e venduto dai produttori esportatori sul mercato interno della RPC,
 - il prodotto fabbricato e venduto dal produttore selezionato nel paese di riferimento, e
 - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (28) La Commissione ha concluso che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (29) Un produttore esportatore cinese ha sostenuto che la definizione del prodotto includeva erroneamente prodotti speciali per impieghi nucleari e militari e che tali prodotti avrebbero dovuto essere esclusi dall'inchiesta, o in alternativa avrebbe dovuto essere avviato un riesame della definizione del prodotto per escluderli.
- (30) La Commissione ha sottolineato che la definizione del prodotto è rimasta invariata rispetto all'inchiesta originaria in linea con l'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. La definizione del prodotto comprendeva un'ampia varietà di tipi di prodotto che condividono caratteristiche tecniche e fisiche di base identiche o simili. Secondo la giurisprudenza ⁽¹⁾, nel determinare se i prodotti sono simili così da rientrare nello stesso prodotto, occorre valutare se sono accomunati dalle stesse caratteristiche tecniche e fisiche, dalle stesse destinazioni d'uso fondamentali e dallo stesso rapporto qualità-prezzo. A tal riguardo, dovrebbero essere parimenti valutate l'intercambiabilità e la concorrenza tra tali prodotti. L'inchiesta ha rilevato che tutti i tipi di prodotto sono fabbricati in acciaio inossidabile usando processi di produzione necessari per fabbricare tubi senza saldature, impiegando quindi macchine simili, tali che i produttori possono fabbricare diverse varianti del prodotto a seconda della domanda. Pertanto, sebbene tutti i diversi tipi di prodotto non siano direttamente intercambiabili, i produttori competono per aggiudicarsi ordinativi coprendo un'ampia gamma di tipi di prodotto. Inoltre, tali tipi di prodotto sono fabbricati e venduti sia dall'industria dell'Unione sia dai produttori esportatori cinesi che utilizzano un metodo di produzione simile. Di conseguenza non vi era alcun fondamento per ritenere che i prodotti per impieghi nucleari e militari non rientrassero nella definizione del prodotto.
- (31) Un possibile riesame della definizione del prodotto costituirebbe un'inchiesta aggiuntiva e pertanto non rientrava nell'ambito di applicazione della presente inchiesta. Inoltre il produttore esportatore cinese stesso non ha intrapreso alcuna iniziativa volta ad avviare tale riesame della descrizione del prodotto. L'argomentazione è quindi stata respinta.

3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

- (32) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore comportasse la persistenza o la reiterazione del dumping da parte della RPC.

⁽¹⁾ Sentenza del 18 aprile 2013, Steinel Vertrieb, C-595/11, ECLI:EU:C:2013:251, punto 44.

3.1. Dumping

3.1.1. Paese di riferimento

- (33) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni in merito alla sua intenzione di utilizzare gli USA come paese terzo a economia di mercato allo scopo di stabilire il valore normale rispetto alla RPC. La Commissione ha anche identificato l'India come potenziale paese di riferimento alla luce del suo numero elevato di produttori e delle sue considerevoli esportazioni nell'Unione. Inoltre, altri potenziali paesi di riferimento citati nell'avviso di apertura erano il Giappone, la Repubblica di Corea, la Norvegia, la Turchia e l'Ucraina.
- (34) Sono state inviate richieste di collaborazione ai produttori noti in India, in Giappone, nella Repubblica di Corea, in Norvegia, in Turchia, in Ucraina e negli USA. Nei paesi in cui non esistevano produttori noti, le informazioni sui produttori sono state richieste alle autorità nazionali. Sono state ricevute risposte al questionario da un produttore esportatore indiano e da tre produttori esportatori degli USA.

Scelta del paese di riferimento

- (35) Per quanto riguarda la scelta tra l'India e gli USA, la Commissione ha selezionato l'India per i seguenti motivi: erano presenti più di 20 produttori nazionali noti in India e quindi i prezzi sul mercato indiano erano il risultato di una concorrenza reale. Il produttore indiano ha usato lo stesso metodo di produzione usato prevalentemente dall'industria cinese e la sua gamma di prodotti era maggiormente comparabile a quella delle esportazioni cinesi rispetto a quella statunitense. Inoltre, nel corso dell'inchiesta originaria gli USA nello specifico non sono stati selezionati perché, come indicato al considerando 48 del regolamento provvisorio dell'inchiesta originaria⁽¹⁾, i produttori statunitensi facevano affidamento sulle importazioni di materie prime di base e di prodotti finiti da parte delle società madri dell'UE e mantenevano un'attività produttiva limitata negli USA, volta principalmente a soddisfare ordinazioni su misura o urgenti. I produttori statunitensi avevano alti costi di lavorazione che rispecchiavano le loro particolari circostanze di fabbricazione, e tali costi si traducevano in prezzi elevati sul mercato interno statunitense.
- (36) Il produttore indiano ha risposto al questionario fornendo tutte le informazioni supplementari richieste. Per i motivi di cui al considerando 45, i dati forniti sono stati considerati precisi.

Osservazioni delle parti interessate in merito alla scelta del paese di riferimento

- (37) L'industria dell'Unione ha espresso la sua preferenza per la selezione degli Stati Uniti come paese di riferimento sostenendo che le considerevoli esportazioni cinesi verso l'India distorcevano i prezzi sul mercato interno in India, rendendola in tal modo non adeguata come paese di riferimento.
- (38) La Commissione ha osservato che le presunte distorsioni dei prezzi interni indiani non erano suffragate da elementi di prova. La Commissione ha inoltre osservato che in ogni caso il produttore indiano utilizzava prevalentemente materie prime fabbricate all'interno dell'impresa e che le sue vendite sul mercato interno erano remunerative. Non vi erano pertanto elementi per ritenere che le presunte distorsioni rendessero i prezzi applicati dal produttore indiano sul mercato interno anormalmente bassi.
- (39) I produttori esportatori cinesi hanno affermato che la sezione 15 del protocollo di adesione della RPC all'OMC era scaduta l'11 dicembre 2016 e pertanto il metodo del paese di riferimento non era più giustificato.
- (40) La Commissione ha ricordato che in linea con l'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base applicabile, il valore normale è stato determinato in base a dati forniti dal paese di riferimento. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (41) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, un produttore esportatore cinese ha contestato la scelta dell'India come paese di riferimento e ha sostenuto che la divulgazione delle conclusioni definitive non giustificava in modo sufficiente tale scelta. In primo luogo, ha affermato che l'India non era un paese di riferimento adeguato perché la gamma di prodotti indiana non era sufficientemente comparabile alle esportazioni del produttore esportatore cinese nell'Unione. In secondo luogo, ha asserito che poiché non era stata effettuata

⁽¹⁾ GUL 169 del 29.6.2011, pag. 6.

nessuna visita di verifica presso il produttore indiano, la Commissione non poteva garantire che nelle vendite sul mercato interno indiano non fossero inclusi prodotti speciali per impieghi militari e nucleari. In terzo luogo, ha sostenuto che i prezzi del minerale di ferro in India erano distorti, conformemente alle conclusioni provvisorie della Commissione di cui all'inchiesta antidumping riguardante pezzi fusi originari della Cina ⁽¹⁾. In conseguenza di tale presunta distorsione, i valori normali usati nel calcolo del dumping sono stati ritenuti gonfiati. In quarto luogo, ha affermato che i valori normali indiani erano anormalmente alti, come dimostrato dal fatto che i prezzi di vendita spagnoli nell'Unione erano in media inferiori ai prezzi medi indiani. Ha sostenuto che se la Spagna fosse stata usata come paese di riferimento, il margine di dumping sarebbe stato negativo.

- (42) La Commissione ha osservato che i motivi alla base della scelta dell'India come paese di riferimento erano riportati dettagliatamente nel considerando 35 e che nessuno di tali motivi era stato contestato dal produttore esportatore cinese. Inoltre il produttore esportatore cinese non ha affermato che avrebbe dovuto essere selezionato un diverso paese di riferimento. Per quanto riguarda le argomentazioni specifiche, la prima concernente la comparabilità della gamma di prodotti è stata respinta, in quanto tra i potenziali paesi di riferimento disponibili l'India aveva il numero più elevato di tipi di prodotto comparabili rispetto alle esportazioni cinesi nell'Unione nel loro complesso, come spiegato al considerando 35. Il livello individuale di comparabilità con un produttore esportatore cinese specifico non poteva invalidare la scelta dell'India come paese di riferimento visto che la valutazione è stata condotta a livello dell'intero paese. In secondo luogo, la Commissione ha sottolineato che, come spiegato al considerando 30, i prodotti per impieghi nucleari e militari rientravano nella descrizione del prodotto, pertanto tale punto non poteva invalidare la scelta dell'India come paese di riferimento. La questione separata del corretto confronto tra diversi tipi di prodotto è stata trattata ai considerando 60 e 66. In terzo luogo, l'affermazione secondo cui una presunta distorsione dei prezzi del minerale di ferro aveva influito sul valore normale non era suffragata da elementi di prova. In ogni caso, il minerale di ferro non è stato usato come materia prima diretta per il prodotto in esame, né sono stati forniti elementi di prova di eventuali effetti indiretti sui prezzi sul mercato interno indiano. Inoltre l'inchiesta della Commissione a cui faceva riferimento il produttore esportatore cinese aveva, per contro, respinto l'argomentazione che vi fosse una distorsione del prezzo del minerale di ferro. L'asserzione riguardante la distorsione dei prezzi del minerale di ferro è stata pertanto respinta. In quarto luogo, il fatto che la scelta di un diverso paese di riferimento sarebbe stata più favorevole a un produttore esportatore cinese specifico non costituiva una base valida per la scelta o l'esclusione di un paese di riferimento. Inoltre, il confronto con la Spagna proposto dal produttore esportatore cinese era basato su prezzi medi di ampie categorie di prodotto e non teneva conto dei tipi di prodotto specifici. I dati non hanno pertanto dimostrato che i prezzi indiani erano anormalmente alti. L'argomentazione è stata quindi respinta. In ogni caso, la Spagna da sola non avrebbe costituito una scelta di paese di riferimento possibile, essendo uno Stato membro dell'Unione. La Commissione ha rilevato che l'alternativa di scegliere l'Unione nel suo complesso come paese di riferimento non avrebbe modificato la conclusione relativa al fatto che le pratiche di dumping sono proseguite. È stato infatti dimostrato che i prezzi cinesi erano inferiori ai prezzi dell'Unione, come spiegato al considerando 126.
- (43) La Commissione ha pertanto concluso che nessuna delle argomentazioni ha invalidato la scelta dell'India come paese di riferimento e ha confermato che l'India è un paese di riferimento adeguato.
- (44) In seguito a ulteriori chiarimenti, il produttore esportatore cinese ha ribadito la sua opposizione all'uso dell'India come paese di riferimento e all'impiego del metodo del paese di riferimento in generale. In aggiunta alle sue precedenti affermazioni, ha anche sostenuto che l'assenza di una visita di verifica presso il produttore indiano ha invalidato la scelta dell'India quale paese di riferimento.
- (45) La Commissione ha osservato che una visita di verifica non costituiva un presupposto per la scelta del paese di riferimento e potrebbe essere pertinente solo nella valutazione della correttezza delle informazioni presentate dal produttore indiano. Dopo un'attenta valutazione, la Commissione ha concluso che i dati forniti dal produttore indiano erano coerenti e completi e che il produttore indiano già in passato aveva fornito dati precisi nell'ambito di inchieste della Commissione. I dati indiani sono stati pertanto considerati una base precisa nonostante l'assenza di una visita di verifica. Le altre argomentazioni erano già state respinte ai considerando 40, 42 e 43 e pertanto non hanno alterato le conclusioni della Commissione.
- (46) In seguito agli ulteriori chiarimenti di cui al considerando 53, il produttore esportatore cinese ha affermato che l'Unione era stata scelta come paese di riferimento aggiuntivo senza però offrire la possibilità alle parti interessate di presentare osservazioni in merito a tale scelta.
- (47) La Commissione ha chiarito che il paese di riferimento era l'India e che non vi era nessun altro paese di riferimento. Come spiegato ai considerando 51 e 53, le informazioni tratte dalle risposte al questionario di altri produttori sono state usate per determinare i valori normali solo se necessario per via dell'assenza di vendite della categoria di prodotto «tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas» nel paese di riferimento, cioè l'India.

⁽¹⁾ GUL 211 del 17.8.2017, pag. 22.

3.1.2. *Valore normale*

- (48) In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha dapprima valutato se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno da parte del produttore indiano fosse rappresentativo rispetto al volume totale delle esportazioni dalla RPC nell'Unione, ovvero se il volume totale di tali vendite sul mercato interno corrispondesse ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione.
- (49) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno nel paese di riferimento identici o comparabili ai tipi di prodotto esportati nell'Unione dai produttori esportatori della RPC. La Commissione ha verificato se le vendite di ciascun tipo di prodotto effettuate sul mercato interno nel paese di riferimento fossero rappresentative, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (50) Le vendite sul mercato interno sono risultate effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. L'analisi ha dimostrato che le vendite sul mercato interno indiano erano remunerative e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Per ciascun tipo di prodotto il valore normale è stato determinato pertanto sulla base del prezzo effettivo praticato sul mercato interno, calcolato come prezzo medio ponderato di ciascun tipo di prodotto di tutte le vendite effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (51) Per i tipi di prodotto esportati privi di corrispondenti vendite sul mercato interno del paese di riferimento, il valore normale è stato determinato in base al prezzo del tipo di prodotto più simile praticato sul mercato interno nel paese di riferimento. Al fine di rispecchiare le differenze tra tipi di prodotto, la determinazione del valore normale ha tenuto conto delle caratteristiche del tipo di prodotto definite dal numero di controllo del prodotto: la categoria di prodotto, il diametro esterno, lo spessore delle pareti, il tipo di acciaio, le prove, l'estremità, la finitura e la lunghezza del tubo. Tali caratteristiche sono state tradotte in coefficienti che sono stati applicati al prezzo del tipo di prodotto più simile praticato sul mercato interno indiano. Se necessario, le informazioni disponibili nelle risposte al questionario di altri produttori sono state usate per determinare i) i coefficienti e ii) la base dei valori normali della categoria di prodotto «tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas». Per quanto riguarda due caratteristiche (prove e estremità del tubo) non è stato applicato alcun coefficiente al rialzo, con una conseguente determinazione più conservativa del valore normale.
- (52) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, un produttore esportatore cinese ha sottolineato che la gamma di prodotti del produttore indiano non comprendeva tutte le categorie di prodotto, i tipi di acciaio e i diametri inclusi nelle esportazioni dalla Cina nell'Unione. Ha affermato pertanto che la determinazione del valore normale basata sulle vendite sul mercato interno indiano non era corretta.
- (53) La Commissione ha chiarito che ogniqualvolta non fossero disponibili vendite del tipo di prodotto direttamente corrispondente sul mercato interno indiano, al loro posto sono stati usati dati tratti dalle risposte al questionario di altri produttori. In assenza di vendite sul mercato interno delle categorie di prodotto, dei tipi di acciaio e dei diametri indicati dal produttore esportatore cinese, la Commissione ha basato la determinazione del valore normale di tali tipi di prodotto sui tipi di prodotto più simili nelle risposte al questionario dei produttori dell'Unione. Tali tipi di prodotto specifici sono stati comunicati al produttore esportatore cinese e riguardavano esclusivamente la categoria di prodotto «tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas».
- (54) In seguito a tali ulteriori chiarimenti, il produttore esportatore cinese ha affermato che i tipi di prodotto più simili nella categoria di prodotto «tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas» erano stati scelti dalla Commissione in modo da gonfiare i margini di dumping. In secondo luogo, ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto comunicare quali dati specifici del produttore dell'Unione erano stati usati. In terzo luogo, ha affermato che gli ulteriori chiarimenti non precisavano se i dati forniti dall'industria dell'Unione fossero stati usati per la determinazione di tutti i tipi di prodotto esportati in tale categoria di prodotto o solo per alcuni. Infine, ha chiesto di escludere dal calcolo del dumping tutti i prodotti del tipo di acciaio specifico (13 %Cr) in base al fatto che le esportazioni di tale tipo di acciaio costituivano rivendite di prodotti non fabbricati dal produttore esportatore cinese stesso.
- (55) La Commissione ha chiarito che i tipi di prodotto più simili sono stati scelti in base al numero di caratteristiche corrispondenti spiegate al considerando 60. Il tipo di prodotto più simile usato per ogni tipo di prodotto esportato era stato comunicato al produttore esportatore cinese. In secondo luogo, il produttore esportatore cinese non ha fornito alcun elemento a sostegno della sua argomentazione. In terzo luogo, gli ulteriori chiarimenti forniti al produttore esportatore cinese avevano confermato che non erano presenti vendite sul mercato interno indiano della categoria di prodotto, del tipo di acciaio e del diametro specifici identificati dal

produttore esportatore cinese. Per tutte le vendite di tali tipi di prodotto sono stati quindi usati i dati di altri produttori. L'intervallo di valori normali che era stato fornito al produttore esportatore cinese si applicava a tutti i tipi di prodotto più simili per tale categoria di prodotto. Infine, la Commissione era giuridicamente obbligata a determinare un valore normale per tutte le esportazioni verso l'Unione e pertanto la categoria di prodotto non poteva essere esclusa dal calcolo del dumping. In ogni caso, anche se le esportazioni di questa categoria di prodotto fossero state escluse dal calcolo del dumping, la conclusione che le pratiche di dumping sono proseguite durante il PIR sarebbe rimasta invariata. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

3.1.3. Prezzo all'esportazione

- (56) Il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, sulla base dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili al primo acquirente indipendente.

3.1.4. Confronto e margini di dumping

- (57) La Commissione ha confrontato il valore normale e i prezzi all'esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione. Conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto simile nel paese di riferimento è stato confrontato con la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo del prodotto in esame.
- (58) Avendo constatato l'esistenza di dumping nel confronto tra i valori normali e i prezzi all'esportazione, si è concluso che l'applicazione di adeguamenti ai prezzi all'esportazione espressi su base fob non avrebbe modificato la conclusione circa l'esistenza di pratiche di dumping, poiché l'abbassamento dei prezzi all'esportazione per mezzo di ulteriori adeguamenti al ribasso avrebbe solo aumentato il margine di dumping.
- (59) Un produttore esportatore cinese ha affermato che il confronto dei prezzi potrebbe essere distorto, in quanto le vendite indiane potrebbero aver compreso prodotti di alta qualità per impieghi nucleari e militari che sono stati confrontati con normali prodotti cinesi. Ha criticato la struttura del numero di controllo del prodotto (NCP), sostenendo che l'NCP non rispecchiava adeguatamente tali differenze, comportando in tal modo un raffronto non equo. Ha richiesto alla Commissione di rinviare i questionari a tutte le parti con una struttura dell'NCP riveduta. Il produttore esprimeva le medesime argomentazioni in relazione alle vendite dell'industria dell'Unione (cfr. considerando 125).
- (60) La Commissione ha tenuto conto delle differenze tra i tipi di prodotto e ha garantito un confronto equo. A ogni tipo di prodotto fabbricato e venduto dai produttori esportatori cinesi, dal produttore del paese di riferimento e dall'industria dell'Unione è stato attribuito un numero di controllo del prodotto univoco. L'NCP dipendeva dalle principali caratteristiche del prodotto, in questo caso la categoria di prodotto, il diametro esterno, lo spessore delle pareti, il tipo di acciaio, le prove, l'estremità, la finitura e la lunghezza del tubo. La struttura dell'NCP ha preso quindi in considerazione in modo dettagliato le specifiche di ogni tipo di prodotto, consentendo così un confronto equo. Non è stato pertanto necessario modificare la struttura dell'NCP e inviare nuovi questionari. Inoltre, come spiegato al considerando 42, i prodotti per impieghi nucleari o militari rientravano nella definizione del prodotto e non vi era pertanto alcuna base per escluderli. Non vi era alcuna indicazione che eventuali prodotti per impieghi nucleari o militari sarebbero stati indebitamente confrontati con le esportazioni cinesi. I tipi di prodotto indicati dal produttore esportatore cinese per i quali era asseritamente possibile una confusione in merito ai tipi di acciaio usati per tubi standard rispetto a tubi per impieghi nucleari, non erano di fatto esportati dal produttore esportatore cinese. Non essendovi alcuna possibilità di un raffronto distorto su tale base, l'argomentazione è stata respinta.
- (61) Su tale base la media ponderata del margine di dumping espressa come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era compresa tra [il 25 % e il 35 %] per i due produttori inclusi nel campione. Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (62) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, un produttore esportatore cinese ha richiesto, in primo luogo, chiarimenti in merito al calcolo del suo margine di dumping, in particolare sul modo in cui sono stati utilizzati gli NCP del produttore del paese di riferimento e i coefficienti per calcolare i valori normali. In secondo luogo, ha richiesto maggiori informazioni sui prezzi sul mercato interno indiano, affermando che la gamma divulgata di valori normali e di margini di dumping non gli consentiva di verificare l'esattezza dei calcoli, e sostenendo che i valori superiori erano il risultato di conclusioni distorte. In terzo luogo, ha chiesto anche maggiori chiarimenti sui tipi di prodotti venduti sul mercato interno indiano, in particolare in merito al modo in cui la Commissione aveva accertato che non fosse avvenuto un raffronto non equo dei prodotti speciali per impieghi militari e nucleari con le esportazioni cinesi nell'Unione.

- (63) In seguito alla risposta della Commissione, il produttore esportatore cinese ha presentato ulteriori richieste e argomentazioni. In quarto luogo, ha richiesto un elenco completo degli NCP dell'industria dell'Unione e dei produttori statunitensi nel quale identificare la determinazione dei coefficienti. In quinto luogo, ha affermato che le risposte ai questionari dei produttori statunitensi non dovevano essere usate per determinare i coefficienti, in virtù del fatto che gli USA non erano stati considerati un paese di riferimento adeguato per i motivi spiegati al considerando 35, e ha sostenuto che i coefficienti basati sui prezzi statunitensi potevano essere gonfiati. In sesto luogo, ha sostenuto che una delle sue transazioni di esportazione era stata erroneamente inclusa nel calcolo del suo prezzo all'esportazione. In settimo luogo, ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto fornire maggiori informazioni sui valori normali e sui margini di dumping di ogni NCP invece di un intervallo di valori. In ottavo luogo, ha sostenuto che i tipi di prodotto esportati per i quali non esistevano corrispondenti vendite sul mercato interno nel paese di riferimento avrebbero dovuto essere esclusi dal calcolo e classificati come prodotti non oggetto di dumping, al fine di evitare una «presunzione di colpevolezza». Infine, il produttore esportatore cinese ha anche richiesto una proroga della scadenza per presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni.
- (64) In primo luogo, la Commissione ha fornito al produttore esportatore cinese un elenco degli NCP alla base della determinazione del valore normale, compreso un elenco degli NCP che corrispondevano direttamente alle sue esportazioni nell'Unione e, in loro assenza, informazioni in merito agli NCP che erano stati alla base della determinazione del valore normale con applicazione di coefficienti. L'elenco di NCP dimostrava che le vendite sul mercato interno indiano usate per la determinazione del valore normale non includevano tipi speciali di acciaio destinati solitamente a impieghi nucleari e militari. La Commissione ha altresì fornito un elenco dettagliato di ciascuno dei coefficienti usati.
- (65) In secondo luogo, la Commissione ha fornito al produttore esportatore cinese intervalli di valori normali e di margini di dumping per ciascuno dei tipi di prodotto esportati. Non era possibile fornire le cifre dettagliate del produttore senza divulgarne i dati riservati, di conseguenza i dati sono stati presentati in intervalli. In risposta alle preoccupazioni specifiche riguardanti i margini di dumping più elevati, la Commissione ha osservato che sia i margini di dumping massimi che quelli minimi riguardavano unicamente quantità limitate (meno del 7 % delle esportazioni) che non erano pertanto sufficienti per ridurre il margine di dumping complessivo del produttore esportatore cinese. Di conseguenza, anche se tali valori fossero stati ignorati, la conclusione che le pratiche di dumping sono proseguite durante il PIR sarebbe rimasta invariata.
- (66) In terzo luogo, per quanto riguarda il confronto equo dei tipi di prodotto, la Commissione ha chiarito che la determinazione del margine di dumping per ogni tipo di prodotto esportato da un produttore esportatore cinese si è basata su un confronto del prezzo all'esportazione e del valore normale dello stesso tipo di prodotto o, in assenza di un tipo di prodotto corrispondente, del tipo di prodotto più simile al quale sono stati applicati coefficienti al fine di rispecchiare le caratteristiche definite dall'NCP. I prezzi all'esportazione dei tipi di prodotto normali non sono stati quindi confrontati con tipi di prodotto speciali. In particolare, le vendite comparabili sul mercato interno indiano non comprendevano tipi speciali di acciaio impiegati solitamente per prodotti militari o nucleari speciali. La Commissione ha pertanto concluso che non vi era alcun rischio di raffronto non equo come asserito dal produttore esportatore cinese. In ogni caso, sebbene la Commissione sia giuridicamente obbligata a determinare il valore normale per ogni tipo di prodotto esportato nell'Unione, sono state riscontrate pratiche di dumping anche tenendo solamente conto dei tipi di prodotto direttamente corrispondenti. Ciò ha dimostrato che la scelta dei tipi di prodotto più simili o la determinazione dei coefficienti non erano i motivi alla base della conclusione generale sull'esistenza di pratiche di dumping.
- (67) In quarto luogo, oltre a un elenco dettagliato dei coefficienti, la Commissione ha fornito ulteriori spiegazioni in merito al modo in cui sono stati applicati i coefficienti per determinare i valori normali sulla base di un tipo di prodotto simile in caso di tipi di prodotto privi di un tipo di prodotto direttamente corrispondente nel paese di riferimento. Non è stato possibile fornire un elenco completo degli NCP degli USA e dell'Unione e i calcoli dei coefficienti poiché la loro divulgazione avrebbe richiesto di rivelare informazioni commerciali sensibili dei produttori degli USA e dell'Unione.
- (68) In quinto luogo, la Commissione ha chiarito che i coefficienti sono stati determinati come percentuali che riflettevano le differenze relative tra i tipi di prodotto e non i livelli assoluti dei prezzi degli USA. L'argomentazione che il livello assoluto dei prezzi degli USA aveva gonfiato la determinazione del valore normale è stata pertanto respinta.
- (69) In sesto luogo, la Commissione ha osservato che la transazione di esportazione evidenziata rappresentava solo un volume ridotto (meno del 3 % delle esportazioni) e pertanto anche se tale transazione fosse stata rimossa, non avrebbe modificato la conclusione che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

- (70) In settimo luogo, come spiegato al considerando 65, la Commissione ha fornito, per ogni NCP esportato, intervalli del valore normale e del margine di dumping. Non era possibile fornire le cifre dettagliate del produttore senza divulgarne i dati riservati, di conseguenza i dati sono stati presentati in intervalli.
- (71) In ottavo luogo, la Commissione ha sottolineato che era tenuta a stabilire un valore normale e ad effettuare una determinazione del dumping per ogni tipo di prodotto esportato. Non vi era «presunzione di colpevolezza» perché il dumping veniva accertato solo se il prezzo all'esportazione era inferiore al valore normale ed eventuali importi di dumping negativo sono stati presi pienamente in considerazione nel calcolo del margine di dumping complessivo.
- (72) Infine, è stata concessa una proroga per rispondere ai nuovi chiarimenti di cui ai considerando da 64 a 70 forniti al produttore esportatore cinese.
- (73) In seguito agli ulteriori chiarimenti, il produttore esportatore cinese ha continuato a contestare aspetti specifici del confronto, la determinazione del dumping e ha ribadito alcune delle sue argomentazioni precedenti.
- (74) In primo luogo, ha affermato che i prezzi del paese di riferimento avrebbero dovuto essere adeguati sulla base di economie di scala, dello stadio commerciale, della minore produttività, delle spese di vendita, del tasso di rendimento, della redditività e del costo delle materie prime. In secondo luogo, ha sostenuto che i chiarimenti forniti non consentivano ancora di comprendere il modo in cui erano stati determinati i valori normali. In terzo luogo, ha ribadito la sua richiesta di ottenere i dati sui costi di ciascun NCP dei produttori degli USA e dell'Unione, o almeno i rispettivi intervalli. Ha inoltre chiesto informazioni sulla fonte di ogni coefficiente, nonché una comunicazione delle caratteristiche del prodotto. In quarto luogo, ha sostenuto che i coefficienti erano stati distorti dalla presenza di prodotti nucleari o militari negli USA e nell'Unione. In quinto luogo, ha asserito che i coefficienti applicati dalla Commissione erano errati. Ha presentato coefficienti alternativi il cui uso avrebbe dimostrato che non si erano verificate pratiche di dumping nelle sue esportazioni nell'Unione. In alternativa, ha richiesto alla Commissione di adeguare i coefficienti in base al metodo di produzione usato, agli acquisti collegati o al tipo di materie prime usate. In sesto luogo, ha asserito che anche se si considerassero solo i tipi di prodotti direttamente corrispondenti, la conclusione sulla presenza di pratiche di dumping non ha tenuto conto dei prezzi generalmente inferiori in India, degli adeguamenti per i prezzi del paese di riferimento che aveva richiesto e della situazione specifica del produttore del paese di riferimento.
- (75) La Commissione ha esaminato dettagliatamente le argomentazioni supplementari.
- (76) In primo luogo, come spiegato al considerando 35, i prezzi praticati in India erano il risultato di una concorrenza reale e sono stati pertanto considerati attendibili. Le argomentazioni riguardanti le distorsioni dei prezzi praticati sul mercato interno indiano sono già state trattate al considerando 42. Le nuove richieste di adeguamenti dei prezzi sul mercato interno indiano non sono state suffragate da elementi di prova da parte del produttore esportatore cinese e sono state pertanto respinte.
- (77) In secondo luogo, la Commissione ha fornito informazioni supplementari dettagliate in merito ai coefficienti, alle loro fonti e al metodo di calcolo, come spiegato ai considerando da 64 a 71, e ha successivamente risposto a una serie di domande tecniche riguardanti il metodo di calcolo⁽¹⁾. Come indicato al considerando 83, la Commissione ha inoltre fornito un esempio della modalità di calcolo di un coefficiente a partire dai dati sui costi, nel quale i dati sui costi effettivi erano espressi in intervalli di valori al fine di tutelarne la riservatezza conformemente all'articolo 19 del regolamento di base. Si è pertanto concluso che il produttore esportatore cinese aveva ottenuto informazioni sufficienti che gli consentivano di seguire il metodo di determinazione dei valori normali.
- (78) In terzo luogo, la richiesta di accedere ai dati supplementari dei produttori degli USA e dell'Unione era già stata respinta per le ragioni indicate al considerando 67. L'indicazione della fonte di ciascun coefficiente avrebbe rivelato informazioni riguardanti i tipi di prodotto fabbricati da ciascuno dei produttori. Anche fornire tutti i dati sotto forma di intervalli di valori sarebbe stato irragionevolmente oneroso, visto il grande volume di dati sui costi riguardanti le singole società (oltre 2 000 righe e oltre 50 colonne). È stato inoltre osservato che i dati richiesti riguardavano il livello dei costi di ciascun NCP. Il livello dei costi di per sé non ha avuto alcuna incidenza sulla determinazione dei valori normali, poiché i coefficienti sono stati applicati sotto forma di proporzioni (percentuali) e non di valori assoluti. In altre parole, il livello dei costi per ogni NCP erano ininfluenti ai fini del

⁽¹⁾ Corrispondenza del 27 e del 29 dicembre 2017 con i rappresentanti legali del produttore esportatore cinese.

risultato. Infine, il grado di precisione necessario per il calcolo dei coefficienti non poteva essere tradotto in modo significativo mediante l'uso di intervalli di valori. La moltiplicazione incrociata dei valori espressi in intervalli di valori avrebbe infatti dato come risultato un intervallo troppo ampio per essere significativo. Benché i dati sui costi sottostanti non siano stati divulgati per tali motivi, i coefficienti effettivi risultanti sono stati comunicati integralmente. Infine, i prezzi delle vendite sul mercato interno indiano sono stati forniti in intervalli poiché, diversamente dai dati sui costi usati per determinare i coefficienti, i prezzi sul mercato indiano hanno determinato il livello di base dei valori normali. Era pertanto giustificato dare accesso al produttore esportatore cinese per verificare tali dati.

- (79) In quarto luogo, come spiegato al considerando 30, i tipi di prodotto militari e nucleari rientravano nella descrizione del prodotto e non vi era alcuna base per ridefinire la descrizione del prodotto. Le caratteristiche del prodotto sono state tradotte nella struttura dell'NCP, che garantiva un equo confronto tra i tipi di prodotto, per i motivi spiegati nei considerando 60 e 66. Non sono stati indicati elementi di prova che suffragassero eventuali distorsioni effettive. Non vi era inoltre alcuna indicazione che un'eventuale presunta distorsione avrebbe potuto essere sufficiente per alterare la conclusione generale che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Le argomentazioni riguardanti i tipi di prodotto nucleari e militari sono state pertanto respinte.
- (80) In quinto luogo, alla luce delle osservazioni, i coefficienti usati per il diametro esterno e il tipo di acciaio sono stati riveduti e modificati. I coefficienti riveduti sono stati resi noti, così come i conseguenti cambiamenti ai margini di dumping individuali. Sebbene le modifiche abbiano abbassato il margine di dumping di un produttore esportatore cinese, non sono state sufficienti per modificare la conclusione generale che le pratiche di dumping sono proseguite durante il PIR. Per contro, i coefficienti alternativi presentati dal produttore esportatore cinese non sono stati accettati in quanto si basavano su listini prezzi standard di un produttore dell'Unione riferiti a un periodo diverso dal periodo dell'inchiesta di riesame. I dati effettivi relativi alle singole società riferiti al periodo dell'inchiesta di riesame costituivano una base più attendibile per la determinazione del valore normale. Le richieste di adeguamento dei coefficienti in base al metodo di produzione, al tipo di materie prime e agli acquisti collegati erano prive di fondamento e vaghe, in quanto nessuno degli elementi evidenziati dal produttore esportatore cinese ha influenzato la determinazione dei coefficienti, e sono state pertanto respinte.
- (81) In sesto luogo, gli adeguamenti richiesti non sono stati suffragati da elementi di prova e non vi era alcuna indicazione che fossero sufficientemente significativi da modificare la conclusione sulla presenza di pratiche di dumping. Il livello generale dei prezzi delle esportazioni indiane verso l'Unione non era pertinente, poiché la determinazione del valore normale si basava sui prezzi praticati sul mercato interno, non sui prezzi all'esportazione, e in ogni caso il confronto tra i singoli NCP era più preciso rispetto a un confronto dei prezzi medi per via dell'ampia gamma di tipi di prodotti e delle differenze sostanziali di prezzo tra loro, che potrebbero non essere rappresentati nei prezzi medi. Di conseguenza, le argomentazioni sono state respinte.
- (82) In una fase molto avanzata dell'inchiesta, un produttore esportatore cinese ha richiesto una seconda audizione con il consigliere-auditore affermando che i suoi diritti di difesa erano stati violati in quanto riteneva di non aver ricevuto spiegazioni sufficienti in merito alla metodologia seguita dalla Commissione per la determinazione del dumping, più specificamente sulla modalità di determinazione e applicazione dei coefficienti per stabilire i valori normali. Ha inoltre richiesto che a tale audizione partecipassero altre parti interessate, ossia i produttori dell'Unione, il produttore del paese di riferimento, ossia l'India, e i produttori statunitensi che hanno collaborato. Nessuna di queste parti interessate ha tuttavia accettato l'invito.
- (83) In seguito all'audizione, il consigliere-auditore ha formulato alcune raccomandazioni dando istruzioni alla Commissione di spiegare ulteriormente la metodologia seguita, integrando le comunicazioni e le spiegazioni aggiuntive fornite in fasi precedenti del procedimento. Di conseguenza, la Commissione ha presentato informazioni supplementari limitate ai punti che secondo il consigliere-auditore potrebbero interferire con i diritti di difesa e ha invitato il produttore esportatore a presentare osservazioni su tali punti. Il contenuto di tali informazioni supplementari è riportato ai considerando 53, 77, 78 e 80. L'adeguamento applicato in conseguenza delle osservazioni del produttore esportatore ha inoltre dato luogo a un margine di dumping medio più basso dei produttori esportatori cinesi: il margine di dumping è stato ridotto all'intervallo compreso tra [il 25 % e il 35 %], come indicato al considerando 61, leggermente inferiore all'intervallo compreso tra [il 30 % e il 40 %] calcolato inizialmente nella fase di divulgazione delle conclusioni definitive. Il livello esatto del margine di dumping non ha avuto alcun impatto sui produttori esportatori, in quanto il livello delle misure non è stato interessato da un riesame in previsione della scadenza, come indicato al considerando 195.
- (84) La Commissione ha dato ai produttori esportatori cinesi il tempo sufficiente per formulare osservazioni sulle informazioni supplementari comunicate.
- (85) Nella sua comunicazione, un produttore esportatore cinese non si è tuttavia limitato a presentare osservazioni sui punti sollevati dal consigliere-auditore per i quali la Commissione ha fornito ulteriori spiegazioni. Ha invece

messo nuovamente in discussione la metodologia seguita dalla Commissione contestando le spiegazioni già fornite in una fase precedente della procedura, come indicato ai considerando da 59 a 83. Alla fine del pomeriggio di venerdì 26 gennaio 2018, prima del termine per presentare osservazioni fissato il 29 gennaio 2018, ha inoltre presentato una serie di nuove domande e richieste non sollevate in precedenza né durante la procedura né dinnanzi al consigliere-auditore, sostenendo che l'assenza di risposta a tali domande e di comunicazioni in merito alle stesse avrebbe violato i suoi diritti di difesa.

- (86) In risposta, la Commissione ha innanzitutto ricordato che le fasi giuridiche e procedurali e i termini per concludere un'inchiesta di riesame non consentivano di accettare continue argomentazioni, richieste e domande presentate in una fase avanzata delle procedura in quanto ciò avrebbe compromesso la conclusione puntuale dell'inchiesta, in particolare nei casi in cui alle parti erano stati dati ampiamente l'opportunità e il tempo per presentare osservazioni in precedenza. Ciò era tanto più vero nel caso di specie, in cui la metodologia è stata ampiamente spiegata alle parti interessate nel corso di varie audizioni e in molteplici documenti di sintesi. È per questi motivi che la Commissione, nei suoi chiarimenti successivi alle audizioni, ha richiesto espressamente al produttore esportatore cinese di limitare le sue osservazioni agli aspetti specifici per i quali affermava una violazione dei suoi diritti di difesa dinnanzi al consigliere-auditore, e conformemente ai quali ha ricevuto ulteriori chiarimenti. Il produttore esportatore cinese non ha dimostrato in che modo i suoi diritti di difesa siano stati violati, né ha motivato in che modo i punti sollevati potrebbero aver influenzato le conclusioni generali dell'inchiesta.
- (87) Oltre a contestare la metodologia per la determinazione del valore normale, il produttore esportatore cinese ha continuato ad affermare che il suo margine di dumping era stato gonfiato da un confronto tra tubi per impieghi militari e nucleari e tubi per impieghi comuni. Come spiegato al considerando 79, tuttavia, tale confronto non è stato operato e nessun valore normale è stato determinato per tali tipi di prodotto specifici.
- (88) Per la prima volta in questa fase avanzata del procedimento, il produttore esportatore ha inoltre richiesto un adeguamento per un equo confronto dei prezzi in base all'asserzione che la sua produttività era pari a 2,5 volte quella del produttore del paese di riferimento. Ha altresì sottolineato il margine di profitto del produttore indiano e ha richiesto un adeguamento al ribasso della determinazione del valore normale motivato dal fatto che le vendite sul mercato interno in India durante il PIR erano più remunerative dell'obiettivo di profitto stabilito per l'industria dell'Unione nell'inchiesta originaria. Le due richieste ammontavano complessivamente ad un adeguamento al ribasso dei valori normali del 28 %, creando così un presunto margine di dumping negativo.
- (89) La prima richiesta è stata presentata in una fase in cui la verifica era divenuta impossibile. In ogni caso, anche se la prima richiesta fosse stata presentata in una fase precedente del procedimento, non era corroborata da elementi di prova e pertanto non soddisfaceva i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 8, del regolamento di base. La seconda richiesta era infondata in quanto il valore normale si basava sui prezzi di vendita effettivi praticati dal produttore del paese di riferimento sul mercato interno, come indicato ai considerando da 48 a 51, e non costruito sulla base dei costi e dei profitti. La redditività delle vendite del produttore del paese di riferimento sul mercato interno è stata presa in considerazione nella determinazione del fatto che le vendite sul mercato interno erano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, come spiegato al considerando 50. Per contro, l'obiettivo di profitto dell'industria dell'Unione rifletteva il profitto che avrebbe potuto essere conseguito in assenza di importazioni oggetto di dumping. Di conseguenza, la redditività sul mercato interno e l'obiettivo di profitto dell'industria dell'Unione non erano comparabili. Entrambe le richieste sono state pertanto respinte. In conseguenza del rigetto dell'adeguamento del 28 %, anche il calcolo alternativo del dumping proposto dal produttore esportatore cinese, anche se altrimenti accettato, non avrebbe modificato la conclusione che le pratiche di dumping sono proseguite durante il PIR.
- (90) All'audizione del 5 febbraio 2018, lo stesso produttore esportatore cinese ha ripetutamente fatto riferimento alla decisione dell'organo d'appello dell'OMC riguardante le importazioni di elementi di fissaggio dalla Cina (causa DS397). Ha sostenuto che in base a tale decisione, la Commissione avrebbe dovuto divulgare tutti i costi, i prezzi e i valori normali di ciascun tipo di prodotto del produttore del paese di riferimento, dei produttori statunitensi che hanno collaborato e dell'industria dell'Unione, e che altrimenti i suoi diritti di difesa sarebbero stati violati.
- (91) La Commissione ha tuttavia osservato che la sentenza dava istruzioni di comunicare la metodologia di determinazione del valore normale solo per i tipi di prodotti esportati dal produttore cinese, garantendo così una piena copertura delle esportazioni. Per contro, la decisione non implicava che al produttore esportatore dovessero essere resi disponibili i dati aziendali riservati sull'intera attività di tutte le parti. L'argomentazione è quindi stata respinta.

- (92) All'audizione del 5 febbraio 2018, lo stesso produttore esportatore cinese ha continuato a sostenere che anche i coefficienti riveduti stabiliti dalla Commissione erano errati, contestando i coefficienti riveduti per i tipi di acciaio e i coefficienti per i diametri più piccoli. Ha affermato che eventuali coefficienti determinati sulla base dei dati dei produttori esportatori statunitensi avrebbero dovuto essere basati sui costi standard. Ha presentato un calcolo alternativo del dumping usando i coefficienti alternativi, che hanno dimostrato un dumping negativo a causa dell'adeguamento del 28 % spiegato ai considerando 88 e 89.
- (93) La Commissione ha continuato a respingere i coefficienti alternativi, in quanto si basavano su listini prezzi standard riferiti a un periodo di tempo diverso dal PIR, come spiegato al considerando 80. La Commissione ha confermato che nelle inchieste antidumping dovrebbero essere usati obbligatoriamente i costi effettivi, ossia i costi standard adeguati in base a variazioni di quantità e prezzo. I coefficienti riveduti erano inoltre ampiamente in linea con i coefficienti alternativi presentati dal produttore esportatore cinese. In ogni caso, anche se accettati, i coefficienti alternativi non sarebbero stati di per sé sufficienti per modificare la conclusione che le pratiche di dumping sono proseguite durante il PIR.

3.2. Rischio di persistenza del dumping da parte della RPC

- (94) Dopo aver constatato l'esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i seguenti elementi supplementari: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC, la politica dei prezzi dei produttori della RPC nei confronti di altri mercati e l'attrattiva del mercato dell'Unione.

3.2.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC

- (95) Il tasso di utilizzo degli impianti dei due produttori cinesi inclusi nel campione è risultato compreso tra [il 40 % e il 60 %]. La capacità inutilizzata è risultata compresa tra [40 000 e 50 000 tonnellate] per i due produttori inclusi nel campione. Tale importo equivale ad una percentuale [tra il 30 % e il 50 %] del consumo dell'Unione. È stato inoltre accertato che non era in programma la costruzione di capacità supplementari.
- (96) Il richiedente ha stimato la capacità totale di tutti i produttori della RPC a oltre 1 milione di tonnellate. In base al tasso di utilizzo degli impianti dei produttori inclusi nel campione, la capacità inutilizzata totale nella RPC è stata pertanto stimata a circa 500 000 tonnellate, un valore di oltre quattro volte superiore al consumo dell'Unione. Anche se i tassi di utilizzo degli impianti degli altri produttori esportatori fossero stati superiori a quelli dei produttori inclusi nel campione, la capacità inutilizzata cinese totale sarebbe comunque considerevole e superiore al consumo totale dell'Unione.
- (97) Il richiedente ha stimato che il consumo totale sul mercato interno della RPC sia di 310 000 tonnellate sulla base della produzione interna, delle importazioni e delle esportazioni cinesi. Poiché la capacità inutilizzata corrispondeva a oltre il 150 % del consumo stimato sul mercato interno cinese, è stato ritenuto improbabile che il consumo sul mercato interno della RPC potesse aumentare del 150 % e assorbire l'ampia capacità inutilizzata.
- (98) Si è pertanto concluso che vi era una capacità inutilizzata molto significativa che potrebbe essere indirizzata verso il mercato dell'Unione almeno in parte, qualora venissero lasciate scadere le misure nei confronti della RPC.

3.2.2. Politica dei prezzi della RPC nei confronti di altri mercati

- (99) Misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla RPC erano in vigore nell'Unione economica eurasiatica (Russia, Kazakistan e Bielorussia) e in Ucraina. Tali misure hanno dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping dell'industria cinese nel suo complesso riguardo al prodotto in esame su altri mercati.
- (100) È risultato inoltre che le esportazioni cinesi verso tutti i paesi terzi sono state effettuate generalmente a prezzi più bassi rispetto a quelli delle esportazioni verso l'Unione. Sulla base delle statistiche cinesi relative alle esportazioni, i prezzi medi delle esportazioni cinesi verso paesi terzi erano più bassi del 23 % rispetto ai prezzi all'esportazione verso l'Unione.
- (101) La Commissione ha concluso che, qualora le misure in vigore venissero abrogate, sarebbe probabile che i produttori esportatori cinesi reindirizzerebbero le esportazioni verso l'Unione a prezzi di dumping.

3.2.3. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (102) Anzitutto, le dimensioni del mercato dell'Unione erano di oltre 100 000 tonnellate, secondo le stime il secondo mercato più grande al mondo dopo la RPC e più grande di quello degli Stati Uniti. Il mercato dell'Unione era quindi un mercato attraente per gli esportatori cinesi già in virtù delle sue dimensioni.
- (103) In secondo luogo, i prezzi medi delle esportazioni cinesi verso l'Unione sono stati considerati notevolmente superiori ai prezzi medi delle esportazioni cinesi verso altri mercati, il che dimostrava ulteriormente l'attrattiva del mercato dell'Unione. Come indicato al considerando 100, i prezzi delle esportazioni cinesi verso paesi terzi erano più bassi del 23 % rispetto ai prezzi all'esportazione verso l'Unione.
- (104) In terzo luogo, le misure antidumping in vigore in altri mercati quali la Russia e l'Ucraina restringevano la gamma di altri mercati disponibili per le esportazioni cinesi. È quindi probabile che in caso di scadenza delle misure, le esportazioni cinesi sarebbero nuovamente indirizzate verso il mercato dell'Unione e raggiungerebbero una quota di mercato più vicina a quella che avevano prima dell'istituzione delle misure, vale a dire pari al 18 %.
- (105) In conclusione, la Commissione ha constatato che il mercato dell'Unione costituirebbe probabilmente una destinazione molto attraente per gli esportatori cinesi in caso di abrogazione delle misure.

3.3. Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

- (106) Dall'inchiesta è emerso che le importazioni cinesi hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'inchiesta ha inoltre dimostrato che la capacità inutilizzata della RPC era molto consistente rispetto al consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Questa capacità inutilizzata potrebbe essere indirizzata almeno in parte verso il mercato dell'Unione qualora venissero lasciate scadere le misure.
- (107) Inoltre, in altri mercati erano in vigore misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto in esame proveniente dalla RPC e i prezzi all'esportazione cinesi verso altri mercati erano inferiori ai prezzi praticati nei confronti dell'Unione. Tale pratica tariffaria delle esportazioni cinesi in paesi terzi sostiene il rischio della persistenza del dumping verso l'Unione qualora venissero lasciate scadere le misure.
- (108) Infine, l'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di dimensioni e di prezzi e il fatto che altri mercati restino chiusi a causa di misure antidumping indicano che è probabile che le esportazioni cinesi vengano indirizzate verso il mercato dell'Unione qualora venissero lasciate scadere le misure.
- (109) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che vi è un forte rischio che l'abrogazione delle misure antidumping comporti significative importazioni oggetto di dumping dalla RPC verso l'Unione.

4. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (110) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile è stato fabbricato da 23 produttori noti dell'Unione, alcuni dei quali correlati tra loro. Essi costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (111) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata calcolata pari a circa 117 000 tonnellate sulla base dei dati forniti dal richiedente.
- (112) Le società incluse nel campione nel corso dell'inchiesta rappresentano il 54 % della produzione dell'Unione e il 55 % delle vendite dell'Unione. I dati del campione sono considerati rappresentativi della situazione dell'industria dell'Unione.

4.2. Consumo dell'Unione

- (113) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base i) del volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione in base ai dati forniti dal richiedente, e ii) delle importazioni da paesi terzi in base alla banca dati di Eurostat. Tale banca dati ha fornito i dati più precisi in quanto, oltre alle importazioni in regime normale, ha preso in considerazione anche le importazioni in regime di perfezionamento attivo.
- (114) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione (in tonnellate metriche)

	2013	2014	2015	PIR
Consumo totale dell'Unione	108 152	116 718	111 324	104 677
Indice (2013 = 100)	100	108	103	97

Fonte: risposte al questionario, dati del richiedente e banca dati di Eurostat

- (115) Anche se il consumo dell'Unione è aumentato dell'8 % nel 2014, è poi diminuito dell'11 % tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame. Tale calo è dovuto principalmente a una riduzione degli investimenti nell'industria del petrolio e del gas, che è una delle principali industrie utilizzatrici.

4.3. Importazioni dal paese interessato

4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

- (116) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base alle informazioni riportate nella banca dati di Eurostat (10 cifre). Tuttavia, da una ripartizione dei paesi di origine delle importazioni nella banca dati di Eurostat risultava evidente che alcuni paesi inclusi non erano fabbricanti di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile. Le importazioni provenienti da tali paesi sono state pertanto escluse ai fini della presente inchiesta, in quanto chiaramente non riguardano il prodotto in esame. I dati pertinenti sono stati messi a disposizione delle parti interessate a fini di ispezione nel fascicolo aperto. Non è stato necessario correggere i dati relativi alla RPC, all'India, all'Ucraina e altri paesi di fabbricazione di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile.
- (117) Anche la quota di mercato delle importazioni è stata stabilita sulla base dei dati Eurostat corretti.
- (118) Le importazioni nell'Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (in tonnellate metriche) e quota di mercato

	2013	2014	2015	PIR
Volume delle importazioni dalla RPC (in tonnellate)	2 437	1 804	1 951	2 317
Indice (2013 = 100)	100	74	80	95
Quota di mercato %	2,3	1,5	1,8	2,2
Volume delle importazioni dalla RPC, escluse quelle in regime di perfezionamento attivo	1 173	1 120	1 014	820

	2013	2014	2015	PIR
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	95	86	70
Quota di mercato %	1,1	1	0,9	0,8

Fonte: risposte al questionario, dati del richiedente e banca dati di Eurostat

- (119) Durante il periodo in esame il volume delle importazioni dalla RPC è stato basso. Le importazioni totali dalla RPC rappresentavano una quota di mercato del 2 % circa durante l'intero periodo in esame e una quota di mercato dell'1 % circa durante l'intero periodo in esame escludendo le importazioni in regime di perfezionamento attivo. I volumi importati in regime di perfezionamento attivo sono stati riesportati all'interno di prodotti finiti come ad esempio scambiatori di calore.
- (120) Le importazioni sono rimaste a questo basso livello dall'istituzione delle misure iniziali nel 2011 e possono quindi essere considerate il risultato delle misure antidumping in vigore.

4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (*price undercutting*)

- (121) Come osservazione preliminare, va notato che i prezzi medi del prodotto in esame potrebbero non essere rappresentativi per ogni tipo di prodotto a causa della loro ampia portata e delle sostanziali differenze di prezzo tra loro. Tali prezzi tuttavia sono riportati di seguito.

Tabella 3

Prezzi medi all'importazione dalla RPC

	2013	2014	2015	PIR
Prezzo medio delle importazioni dalla RPC (EUR/tonnellata)	5 288	6 911	6 604	4 615
<i>Indice</i>	100	131	125	87
Regime normale (EUR/tonnellata)	5 711	6 146	6 442	5 420
<i>Indice</i>	100	108	113	95
Regime di perfezionamento attivo (EUR/tonnellata)	4 895	8 162	6 780	4 174
<i>Indice</i>	100	167	138	85

Fonte: banca dati TARIC

- (122) I prezzi medi praticati dalla RPC durante il periodo in esame sono diminuiti del 13 %.
- (123) I produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano il 56 % delle importazioni dalla Cina e detenevano una quota di mercato pari all'1 % circa nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (124) La Commissione ha valutato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica; e la corrispondente media ponderata dei prezzi cif delle importazioni franco frontiera dell'Unione, per tipo di prodotto, praticati dai produttori inclusi nel campione al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi successivi all'importazione. Il confronto dei prezzi è stato effettuato per ciascun tipo di prodotto per le transazioni, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

- (125) Un produttore esportatore cinese ha sostenuto che il confronto dei prezzi potrebbe essere distorto, in quanto le vendite dell'Unione comprendevano prodotti di alta qualità per impieghi nucleari e militari, che sono stati confrontati con prodotti cinesi normali. Ha criticato la struttura del tipo di prodotto, sostenendo che essa non rispecchia in modo adeguato tali differenze. Tuttavia il sistema del tipo di prodotto ha garantito che tali tipi di prodotto speciali fabbricati dall'industria dell'Unione non venissero comparati ai tipi di prodotto importati dai produttori esportatori cinesi. Infatti a questi prodotti speciali fabbricati dall'industria dell'Unione verrebbe attribuito un codice diverso nel campo del tipo di acciaio.
- (126) In base alla metodologia di cui sopra le importazioni erano effettuate a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione in media del 44 %. Anche aggiungendo i dazi antidumping (il che non avviene in caso di importazioni in regime di perfezionamento attivo), il prezzo medio di tali importazioni cinesi era inferiore del 32 % ai prezzi dell'industria dell'Unione.
- (127) Un produttore esportatore cinese ha sostenuto che una delle sue transazioni di esportazione era stata erroneamente identificata come una transazione in regime di perfezionamento attivo. Poiché la transazione in questione (una su un totale di oltre 100 transazioni) riguardava meno del 3 % del volume delle vendite nell'Unione, non ha avuto un impatto significativo sui margini di cui al considerando 126.

4.3.3. Importazioni dai paesi terzi

- (128) La seguente tabella illustra l'andamento delle importazioni nell'Unione da altri paesi terzi durante il periodo in esame in termini di volume e quota di mercato, oltre al prezzo medio di tali importazioni. L'osservazione in merito all'utilità dei prezzi medi espressa al considerando 121 si applica anche in questo caso.

Tabella 4

Importazioni da paesi terzi

Paese		2013	2014	2015	PIR
India	Volume in tonnellate	13 531	17 230	18 911	19 845
	<i>Indice</i>	100	127	140	147
	Quota di mercato %	12,5	14,8	17,0	19,0
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	5 315	4 790	5 217	4 519
	<i>Indice</i>	100	90	98	85
Ucraina	Volume in tonnellate	10 170	12 535	12 201	11 870
	<i>Indice</i>	100	123	120	117
	Quota di mercato %	9,4	10,7	11,0	11,3
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	7 276	6 984	6 706	6 069
	<i>Indice</i>	100	96	92	83
Repubblica di Corea	Volume in tonnellate	3 731	3 526	3 481	3 166
	<i>Indice</i>	100	95	93	85
	Quota di mercato %	3,4	3	3,1	3

Paese		2013	2014	2015	PIR
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	6 614	6 124	6 537	6 599
	<i>Indice</i>	100	93	99	100
USA	Volume in tonnellate	3 062	4 647	3 280	3 113
	<i>Indice</i>	100	152	107	102
	Quota di mercato %	2,8	4	2,9	3
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	15 442	12 181	14 801	15 503
	<i>Indice</i>	100	79	96	100
Giappone	Volume in tonnellate	3 605	4 980	4 602	3 052
	<i>Indice</i>	100	138	128	85
	Quota di mercato %	3,3	4,3	4,1	2,9
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	7 762	5 477	6 359	8 021
	<i>Indice</i>	100	71	82	103
Altri paesi terzi	Volume in tonnellate	7 267	10 257	8 740	4 019
	<i>Indice</i>	100	141	120	55
	Quota di mercato %	6,7	8,8	7,9	3,8
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	6 614	6 124	6 537	6 599
	<i>Indice</i>	100	93	99	100
Totale di tutti i paesi terzi eccetto il paese interessato	Volume in tonnellate	41 366	53 175	51 215	45 065
	<i>Indice</i>	100	129	124	109
	Quota di mercato %	38,2	45,6	46,0	43,1
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	7 434	6 616	6 570	6 454
	<i>Indice</i>	100	89	88	87

Fonte: banca dati TARIC

- (129) La quota di mercato delle importazioni da paesi terzi diversi dal paese interessato ha raggiunto il 43,1 % del consumo totale dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. La quota di mercato maggiore è rappresentata dalle importazioni dall'India (19 % del consumo totale dell'Unione). Altre importazioni consistenti durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono giunte dall'Ucraina (quota di mercato dell'11,3 %).

- (130) I prezzi medi ai quali tali importazioni sono entrate nell'Unione erano relativamente bassi rispetto ai prezzi medi dell'industria dell'Unione. Le importazioni dall'India avevano un prezzo di vendita unitario medio particolarmente basso pari a 4 519 EUR/tonnellata nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (131) Due produttori esportatori cinesi hanno osservato che il prezzo medio all'importazione dei produttori indiani era inferiore ai prezzi all'importazione cinesi. Come spiegato al considerando 121, i prezzi medi non costituiscono necessariamente una base equa o significativa per il confronto di prezzi. La Commissione ha condotto l'analisi della sottoquotazione dei prezzi delle importazioni cinesi (di cui al considerando 126) tipo per tipo. Non erano disponibili dati tipo per tipo per l'inchiesta sulle importazioni indiane nell'Unione.

4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1. Considerazioni generali

- (132) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (133) Ai fini dell'analisi del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati forniti da ESTA. I dati si riferiscono a tutti i produttori noti dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione che sono state verificate. Le due serie di dati sono state ritenute entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (134) Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, le scorte, l'occupazione, la produttività, l'entità del margine di dumping e la ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
- (135) Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi unitari medi, il costo unitario, i costi della manodopera, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di reperire capitali.

4.4.2. Indicatori macroeconomici

4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (136) Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali e l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2013	2014	2015	PIR
Volume di produzione (in tonnellate)	146 346	164 008	132 541	117 034
<i>Indice</i>	100	112	91	80
Capacità produttiva (in tonnellate)	242 821	249 029	247 420	248 575
<i>Indice</i>	100	103	102	102
Utilizzo degli impianti %	60	66	54	47
<i>Indice</i>	100	109	89	78

Fonte: risposta al questionario di ESTA riguardante tutti i produttori dell'Unione

- (137) Il volume di produzione è diminuito del 20 % durante il periodo in esame, la diminuzione più significativa nel 2015.
- (138) La capacità produttiva durante il periodo dell'inchiesta di riesame è leggermente aumentata, del 2 %, durante il periodo in esame. Tale aumento era dovuto a investimenti in impianti e attrezzature che hanno comportato piccoli miglioramenti in termini di efficienza.
- (139) L'utilizzo degli impianti è diminuito durante il periodo in esame. La contrazione del 22 % dell'utilizzo degli impianti riflette il calo del volume di produzione durante il periodo in esame.

4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (140) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

	2013	2014	2015	PIR
Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)	64 349	61 739	58 157	57 295
<i>Indice</i>	100	96	90	89
Quota di mercato %	59,5	52,9	52,2	54,7
<i>Indice</i>	100	89	88	92
Volumi delle esportazioni (in tonnellate)	63 641	78 164	53 884	49 691
<i>Indice</i>	100	123	85	78

Fonte: risposta al questionario di ESTA riguardante tutti i produttori dell'Unione

- (141) Il volume delle vendite sul mercato dell'Unione è sceso a 57 295 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame, il che rappresenta un calo dell'11 % nel corso del periodo in esame. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita dell'8 % nel corso dello stesso periodo, mentre i volumi delle esportazioni dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 22 %.

4.4.2.3. Crescita

- (142) Come si può evincere dalla tabella 6, l'industria dell'Unione non è cresciuta e ha persino registrato una contrazione in termini di quota di mercato nel corso del periodo in esame.

4.4.2.4. Occupazione e produttività

- (143) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

	2013	2014	2015	PIR
Numero di dipendenti	4 825	4 859	4 451	4 462
<i>Indice</i>	100	101	92	92
Produttività (tonnellate/dipendente)	30	34	30	26
<i>Indice</i>	100	111	98	86

Fonte: risposta al questionario di ESTA riguardante tutti i produttori dell'Unione

- (144) Durante il periodo in esame il numero di dipendenti è diminuito dell'8 %. La produttività della manodopera dei produttori dell'Unione, misurata come produzione annua (in tonnellate) per dipendente, è diminuita del 14 % nel corso del periodo in esame.

4.4.2.5. Scorte

- (145) Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Scorte

	2013	2014	2015	PIR
Scorte finali (tonnellate)	8 065	8 906	8 294	6 470
<i>Indice</i>	100	110	103	80
Scorte finali in percentuale della produzione %	5,5	5,4	6,3	5,5
<i>Indice</i>	100	99	114	100

Fonte: risposta al questionario di ESTA riguardante tutti i produttori dell'Unione

- (146) Le scorte finali sono diminuite del 20 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2013. Rispetto al livello della produzione, le scorte finali sono rimaste stabili nel corso di tale periodo.

4.4.2.6. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (147) Le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame, come illustrato nella sezione 3. Il notevole margine di dumping praticato dai produttori cinesi ha avuto un effetto negativo sulle prestazioni dell'industria dell'Unione, in quanto tali prezzi erano nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.
- (148) Durante il periodo considerato, il volume delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC è stato tuttavia notevolmente inferiore a quello del periodo dell'inchiesta originaria. Su tale base, si può concludere che anche l'impatto dell'entità del margine di dumping sull'industria dell'Unione è stato meno pronunciato.

4.4.3. Indicatori microeconomici

4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (149) La media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 9

Prezzi di vendita nell'Unione

	2013	2014	2015	PIR
Prezzi di vendita medi ad acquirenti indipendenti (EUR/tonnellata)	9 601	9 013	9 256	8 668
<i>Indice</i>	100	94	96	90
Costo unitario di produzione (EUR/t)	9 065	8 155	9 106	8 425
<i>Indice</i>	100	90	100	93

Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

- (150) Durante il periodo in esame i prezzi di vendita nell'Unione sono diminuiti del 10 %. Il costo unitario di produzione è diminuito del 7 % in quanto i prezzi delle materie prime, in particolare del nichel, hanno registrato un calo. L'aumento dei costi unitari nel 2015 può essere spiegato dal calo della produzione e del volume delle vendite nel corso dell'anno (tabelle 5 e 6).
- (151) Occorre rilevare che i prezzi medi e i costi unitari medi sopra riportati includono una gamma di prodotti di qualità elevata venduti a determinate industrie che non sono in concorrenza con le importazioni cinesi. Tali prodotti non sono stati pertanto usati per il confronto dei prezzi tra le importazioni e le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione (cfr. considerando 124).

4.4.3.2. Costo del lavoro

- (152) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per i produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costi medi del lavoro per dipendente

	2013	2014	2015	PIR
Salario medio per dipendente (EUR)	63 156	64 353	64 117	61 394
<i>Indice</i>	100	102	102	97

Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

- (153) Il costo medio del lavoro per dipendente ha avuto una tendenza relativamente stabile durante il periodo in esame. Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame il costo medio del lavoro per dipendente è diminuito del 3 %.

4.4.3.3. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

- (154) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. Il flusso di cassa netto è la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti.
- (155) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2013	2014	2015	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	5,6	6,8	0,8	0,3
<i>Indice</i>	100	123	14	5
Flusso di cassa (EUR) (<i>indice, 2013 = 100</i>)	100	73	60	38
Investimenti (EUR) (<i>indice, 2013 = 100</i>)	100	76	99	102
Utile sul capitale investito %	35,9	35,6	6,8	3,0
<i>Indice</i>	100	99	19	8

Fonte: dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

- (156) Durante il periodo in esame gli utili dell'industria dell'Unione sono diminuiti. Nel 2014 l'industria ha registrato un aumento del 23 % rispetto al 2013. Tra il 2014 e il 2015 l'utile è diminuito dell'88 % e nel periodo dell'inchiesta di riesame l'industria ha a malapena raggiunto il pareggio, con un ulteriore calo degli utili allo 0,3 %.
- (157) Il flusso di cassa netto e l'utile sul capitale investito hanno registrato un andamento simile a quello della redditività.
- (158) Gli investimenti delle società incluse nel campione sono stati mantenuti a livelli stabili durante il periodo in esame e sono stati destinati principalmente a migliorare l'efficienza delle linee di produzione esistenti e a migliorie in materia di salute, sicurezza e ambiente.

4.5. Conclusioni relative al pregiudizio

- (159) All'inizio del periodo in esame alcuni indicatori economici dell'industria dell'Unione hanno presentato una situazione positiva, mostrando forti segnali di ripresa dal pregiudizio constatato nell'inchiesta originaria. In particolare, l'industria dell'Unione ha raggiunto livelli di utili superiori all'obiettivo di profitto nel 2013 e nel 2014. L'industria dell'Unione è stata inoltre in grado di migliorare considerevolmente i suoi livelli di produzione e di utilizzo degli impianti, nonché il suo volume di vendite all'esportazione.
- (160) Tuttavia, a partire dal 2015 la maggior parte degli indicatori economici ha registrato un marcato peggioramento. Più in particolare, l'industria dell'Unione ha subito un forte calo dei livelli di redditività (scesi allo 0,3 % nel periodo dell'inchiesta di riesame) e una significativa riduzione dei livelli di produzione e di utilizzo degli impianti, oltre che dei prezzi unitari di vendita e dell'occupazione. Nel complesso, l'andamento di quasi tutti gli indicatori economici è peggiorato durante il periodo in esame.
- (161) L'andamento negativo può essere spiegato dall'effetto cumulativo di una serie di fattori che, nell'insieme, hanno causato un ulteriore peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione che versava già in una situazione di fragilità: la persistente presenza di importazioni cinesi oggetto di dumping, seppur in volumi limitati rispetto all'inchiesta originaria, a livelli nettamente inferiori ai prezzi dei produttori dell'Unione; un sostanziale calo degli investimenti nell'industria del petrolio e del gas a livello mondiale, che è il principale mercato per il prodotto in esame; e un aumento delle importazioni a basso prezzo provenienti da paesi terzi (in particolare dall'India, ma anche dall'Ucraina), che hanno esercitato una forte pressione al ribasso sui prezzi e sui volumi dell'industria dell'Unione.
- (162) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, due produttori esportatori cinesi hanno affermato che avrebbero dovuto essere forniti maggiori dettagli sui tre fattori causali di cui al considerando 161. Tuttavia tali fattori sono adeguatamente spiegati e nessuna parte interessata ha suggerito che altri fattori abbiano rivestito un ruolo significativo. La Commissione ha pertanto ritenuto che la sua analisi fosse adeguata in termini di completezza.
- (163) La conclusione che le importazioni dalla Cina avevano influito in misura rilevante sulla situazione dell'industria dell'Unione, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, deriva effettivamente dai livelli sostanziali di sottoquotazione dei prezzi, come specificato alla sezione 4.3.2. L'argomentazione presentata da un produttore esportatore in seguito alla divulgazione delle conclusioni secondo cui la quota di mercato delle importazioni cinesi raggiungeva solo l'1 % è errata, in quanto nella definizione della quota di mercato cinese si dovrebbe tenere conto anche delle vendite, nell'Unione, in regime di perfezionamento attivo. Le importazioni in regime di perfezionamento attivo fanno infatti parte del consumo del prodotto in esame e competono con altre vendite sul mercato dell'Unione, comprese quelle dell'industria dell'Unione. Al considerando 115 si spiega anche che durante il periodo in esame si è verificato un calo del 3 % del consumo, dovuto principalmente alla riduzione, dal 2015, degli investimenti nell'industria del petrolio e del gas, che è la più importante industria utilizzatrice del prodotto in esame. La debole domanda da parte di tale settore utilizzatore nell'ultima parte del periodo in esame è stata confermata da ESTA in una comunicazione non contestata messa a disposizione di tutte le parti interessate. Anche questo fattore, che ha causato un calo della domanda, è pertanto stato pertinente in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione per l'ultima parte del periodo in esame. Infine, l'aumento delle importazioni dall'India e da altri paesi terzi è stato trattato ampiamente nella sezione 4.3.3 e la tabella 4 fornisce dettagli completi in merito all'entità degli aumenti, all'andamento dei prezzi e all'aumento delle quote di mercato. Benché i prezzi medi all'importazione indiani suggeriscano che tali importazioni abbiano prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, ciò non può essere concluso con certezza in quanto per effettuare confronti validi dei prezzi dovrebbero essere usati dati più precisi e dovrebbero essere considerati anche gli

sviluppi futuri pertinenti (cfr. considerando da 176 a 180). In ogni caso, la Commissione osserva che l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base non richiede la realizzazione di un'analisi del nesso di causalità separata quale condizione per prorogare i dazi in caso di rischio di reiterazione del dumping e di persistenza del pregiudizio, come stabilito nel presente regolamento. In base a tutti questi elementi, non è possibile concludere che le importazioni dall'India o da altri paesi terzi siano l'unico fattore che ha causato un pregiudizio all'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'esistenza e l'importanza dei tre fattori risulta da una valutazione delle informazioni nel fascicolo che era a disposizione di tutte le parti interessate. L'argomentazione di un'inadeguata divulgazione del nesso di causalità è pertanto respinta.

- (164) La Commissione ha pertanto concluso che l'industria dell'Unione ha beneficiato delle misure iniziali, registrando qualche miglioramento nel corso del periodo in esame (in particolare nel 2013 e nel 2014) rispetto alla situazione rilevata durante il periodo dell'inchiesta originaria (2010). L'industria dell'Unione si sta tuttavia riprendendo lentamente e rimane in una situazione fragile e vulnerabile per via dei fattori summenzionati. Di conseguenza, nel periodo dell'inchiesta di riesame, l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5. RISCHIO DI PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO IN CASO DI ABROGAZIONE DELLE MISURE

- (165) Al considerando 164 l'inchiesta ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio. La Commissione ha valutato se vi fosse un rischio di persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni cinesi oggetto di dumping qualora venissero lasciate scadere le misure nei confronti della RPC, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (166) A tale proposito la Commissione ha esaminato i seguenti elementi: la capacità inutilizzata della RPC, l'attrattiva del mercato dell'Unione, il probabile livello dei prezzi delle importazioni cinesi in assenza di misure antidumping e il loro impatto sull'industria dell'Unione.

5.1. Capacità inutilizzate della RPC e attrattiva del mercato dell'Unione

- (167) La Commissione ha stabilito che nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni cinesi nell'Unione sono state effettuate a prezzi di dumping considerevolmente inferiori a quelli dei produttori dell'Unione. La Commissione di conseguenza ha concluso (al considerando 109) che sussisteva il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure.
- (168) Ai considerando da 95 a 98 la Commissione ha confermato l'esistenza di grandi capacità inutilizzate della RPC, che secondo le stime ammontano a oltre quattro volte il consumo totale nel mercato dell'Unione. A tale proposito, l'inchiesta ha inoltre confermato (cfr. considerando 102) che il mercato dell'Unione di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile è, ad esclusione della RPC, il più grande al mondo in termini di livelli di consumo.
- (169) L'inchiesta ha altresì rivelato che i produttori esportatori cinesi hanno praticato il dumping anche sulle esportazioni in altri mercati. Ciò ha comportato l'istituzione di misure antidumping nei confronti dei produttori esportatori cinesi in diversi paesi, limitando così la gamma di mercati disponibili per le esportazioni cinesi.
- (170) La Commissione ha pertanto concluso che almeno parte della capacità inutilizzata disponibile nella RPC potrebbe essere indirizzata verso il mercato dell'Unione qualora venissero lasciate scadere le misure.

5.2. Incidenza del volume delle importazioni previsto ed effetti sui prezzi in caso di abrogazione delle misure

- (171) Sulla base degli elementi di cui alla sezione 5.1, l'inchiesta ha confermato che in assenza di misure antidumping i produttori esportatori cinesi avrebbero un forte incentivo ad aumentare notevolmente il volume delle loro importazioni nel mercato dell'Unione. La Commissione ha inoltre riscontrato che sussisteva un forte rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure (considerando da 106 a 109).
- (172) Per avere un'indicazione dei livelli di prezzo delle importazioni cinesi in assenza di misure, la Commissione ha condotto una valutazione dei seguenti elementi: i) un confronto tra i prezzi delle importazioni cinesi nell'Unione senza dazio antidumping (vale a dire le importazioni realizzate in regime di perfezionamento attivo) e i prezzi dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame; e ii) la politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi sui mercati di paesi terzi (in assenza di misure antidumping in vigore).

- (173) Questi confronti tra i prezzi hanno dimostrato che i prezzi delle importazioni cinesi nel mercato dell'Unione, senza dazio antidumping, erano inferiori in media del 44 % a quelli dell'industria dell'Unione. Inoltre, un'analisi delle pratiche di esportazione dei produttori cinesi ha evidenziato che le esportazioni cinesi verso i mercati di altri paesi terzi erano in genere effettuate a prezzi leggermente inferiori rispetto alle esportazioni nell'Unione. La Commissione ha pertanto confermato che i produttori esportatori cinesi hanno seguito un modello coerente di esportazioni a prezzi molto bassi in tutti i mercati.
- (174) Visti gli elementi di cui sopra, è molto probabile che le importazioni cinesi oggetto di dumping entrerebbero nel mercato dell'Unione in volumi significativi e a prezzi notevolmente inferiori a quelli praticati dai produttori dell'Unione. Ciò avrebbe un impatto negativo sull'industria dell'Unione in quanto tali significativi volumi aggiuntivi di importazioni provocherebbero una diminuzione dei prezzi di vendita che l'industria dell'Unione potrebbe realizzare, ridurrebbero il volume delle vendite dell'industria dell'Unione e anche il suo utilizzo degli impianti, con la conseguenza che i costi di produzione aumenterebbero. Il previsto aumento di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping causerebbe quindi un ulteriore forte peggioramento dei risultati finanziari dell'industria dell'Unione, in particolare della redditività.
- (175) Un produttore esportatore cinese ha messo in discussione la possibilità che le importazioni cinesi del prodotto interessato rientrino nel mercato dell'Unione in grandi volumi, aggravando così il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, tenendo conto dell'attuale presenza di grandi volumi di importazioni indiane. A tal riguardo, la parte ha asserito che le importazioni indiane avevano sostituito quelle cinesi e che era improbabile che le importazioni cinesi avrebbero riconquistato tali volumi di vendita in quanto i prezzi indiani erano considerevolmente inferiore a quelli cinesi. Mentre i prezzi delle esportazioni cinesi verso mercati terzi erano solo *leggermente* inferiori ai prezzi delle esportazioni cinesi verso l'Unione, i prezzi delle esportazioni indiane verso l'Unione erano *sostanzialmente* inferiori a quelli delle esportazioni cinesi verso l'Unione.
- (176) Occorre produrre diverse argomentazioni in risposta a tale asserzione.
- (177) In primo luogo, come disposto nell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la presente inchiesta è limitata alla valutazione del rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio da parte di importazioni cinesi del prodotto in esame a prezzi pregiudizievolei qualora i dazi in questione venissero rimossi. Il fatto che attualmente le importazioni cinesi entrino nel mercato dell'Unione in quantità considerevolmente inferiori rispetto a prima dell'istituzione di misure dimostra che i dazi sono riusciti a ristabilire condizioni competitive non distorte tra gli esportatori cinesi del prodotto in esame e l'industria dell'Unione. Il fatto che le importazioni indiane abbiano prezzi inferiori a quelle della Cina non pregiudica l'obbligo della Commissione di rimanere nel quadro della presente inchiesta. Infatti, come dimostrato dalla giurisprudenza del Tribunale, dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base risulta evidente che la Commissione deve meramente confermare l'affermazione dell'esistenza del rischio di reiterazione o di persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni cinesi in dumping qualora venissero lasciate scadere le misure ⁽¹⁾. Come indicato al considerando 183, sulla base della valutazione condotta nel presente regolamento, è stata dimostrata l'esistenza di tale rischio.
- (178) In secondo luogo si rammenta, come ricordato al considerando 121, che occorre prestare attenzione nell'uso dei prezzi medi in relazione al prodotto in esame in quanto vi è un'ampia gamma di prezzi per tonnellata e che ove possibile i confronti di prezzi dovrebbero essere effettuati tipo per tipo. Nella valutazione del rischio di persistenza del pregiudizio la Commissione tuttavia non ha confrontato i prezzi e i volumi delle vendite cinesi con quelli indiani, ma li ha confrontati con i volumi e i prezzi delle vendite dell'industria dell'Unione. In realtà la Commissione non sostiene che le importazioni cinesi sostituirebbero le importazioni dall'India. Tale sviluppo non aggrava di per sé il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Tuttavia, visto l'ampio margine di sottoquotazione dei prezzi stabilito in relazione alle importazioni cinesi (cfr. considerando 173) e le grandi capacità inutilizzate disponibili, si ritiene che le importazioni cinesi aumenterebbero sostanzialmente e, di conseguenza, causerebbero un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione qualora le misure venissero abrogate. Tali importazioni avrebbero pertanto un effetto devastante sui volumi delle vendite e sulla redditività dell'industria dell'Unione.
- (179) In terzo luogo, per quanto riguarda il confronto tra i prezzi all'importazione cinesi e quelli indiani, un'analisi dei dati dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione indica chiaramente che le importazioni durante il periodo in esame erano costituite da prodotti specialistici (come tubi di precisione) o sono collegate

⁽¹⁾ Sentenza del 30 aprile 2015, VTZ e a./Consiglio, T-432/12, EU:T:2015:248, punto 74.

a importazioni effettuate in regime di perfezionamento attivo. Chiaramente se le misure venissero abrogate diventerebbe possibile una gamma molto più ampia di importazioni e aumenterebbero le importazioni dei tipi di prodotto più standard (quelli con il volume più elevato per l'industria dell'Unione). I volumi delle importazioni cinesi aumenterebbero indipendentemente dall'esistenza di concorrenza da parte dell'India.

- (180) Lo stesso produttore esportatore cinese ha inoltre usato i dati sui prezzi medi delle importazioni indiane verso l'Unione per spiegare perché i prezzi all'esportazione cinesi verso paesi terzi non sosterebbero la conclusione di un rischio di persistenza del pregiudizio. Anche in questo caso l'uso di prezzi medi comporta che tale analisi non possa essere accettata dalla Commissione. L'uso da parte della Commissione di dati sulle esportazioni cinesi verso paesi terzi si fondava su confronti significativi in base al tipo di prodotto.
- (181) L'esportatore cinese ha fatto riferimento al caso di elusione indiana citato al considerando 7. Anche questa argomentazione non è stata tuttavia accettata perché è possibile trarre conclusioni accurate sui confronti di prezzi solo quando questi ultimi sono effettuati tipo per tipo. I riferimenti ai prezzi medi all'importazione, anche se questi sono bassi, non sono significativi nel contesto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza.
- (182) Per tutti i motivi precedenti, la Commissione respinge l'argomentazione di non aver spiegato in modo sufficiente della persistenza del pregiudizio.

5.3. Conclusioni sul rischio di persistenza del pregiudizio

- (183) Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni cinesi oggetto di dumping a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, aggravando ulteriormente il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Di conseguenza, la sostenibilità dell'industria dell'Unione sarebbe seriamente a rischio.

6. INTERESSE DELL'UNIONE

- (184) In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della RPC fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, dei grossisti e degli utilizzatori. La loro analisi permette di valutare un eventuale impatto negativo indebito sulle parti interessate dalle misure antidumping in vigore.
- (185) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (186) Su questa base è stato esaminato se sussistessero validi motivi per concludere che non era nell'interesse dell'Unione mantenere le misure in vigore.

6.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (187) Sebbene le misure antidumping in vigore abbiano impedito in larga misura l'ingresso nel mercato dell'Unione di importazioni oggetto di dumping, l'industria dell'Unione permane in una situazione di fragilità, come confermato dall'andamento negativo di alcuni indicatori di pregiudizio.
- (188) In caso di scadenza delle misure, vi è il rischio che il probabile afflusso di ingenti volumi di importazioni oggetto di dumping dal paese interessato possa causare un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. Tale afflusso potrebbe comportare, tra l'altro, una perdita di quote di mercato, un calo dei prezzi di vendita, una diminuzione dell'utilizzo degli impianti e in generale un grave peggioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.
- (189) La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure antidumping nei confronti della RPC è nell'interesse dell'industria dell'Unione.

6.2. Interesse degli utilizzatori e degli importatori indipendenti

- (190) Nell'inchiesta originaria era stato riscontrato che l'istituzione di misure antidumping non avrebbe prodotto gravi effetti negativi sulla situazione degli importatori e degli utilizzatori dell'Unione. Sei importatori (quattro dei quali sono anche utilizzatori del prodotto in esame) hanno collaborato alla presente inchiesta inviando le risposte al questionario e soltanto uno di questi ha manifestato la sua opposizione alle misure.
- (191) L'inchiesta ha rivelato che la maggior parte delle importazioni venivano effettuate in regime di perfezionamento attivo (in base al quale non era dovuto alcun dazio antidumping). Inoltre, tali importatori spesso avevano ampi settori di attività che non riguardano il prodotto in esame. Questi importatori hanno inoltre spiegato di avere molte altre fonti di approvvigionamento per il prodotto in esame. Inoltre, da un esame dei costi degli utilizzatori è emerso che il prodotto in esame rappresentava meno del 10 % (in media) del loro costo totale di produzione dei prodotti finiti.
- (192) Alla luce del considerando precedente, è stato confermato che gli importatori e gli utilizzatori non avevano sostanzialmente risentito delle misure e di conseguenza la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure non si ripercuoterebbe negativamente sugli importatori e sugli utilizzatori dell'Unione in misura significativa.
- (193) Una parte interessata aveva spostato una parte considerevole del suo approvvigionamento di importazioni dai produttori esportatori cinesi a quelli indiani e ha sostenuto che l'industria dell'Unione non ha beneficiato delle misure. Tuttavia, come spiegato nella sezione 4.5, esaminando la situazione di tutta l'industria dell'Unione aveva dimostrato di poter beneficiare delle misure in assenza di grandi volumi di importazioni dalla RPC.

6.3. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (194) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi sono validi motivi di interesse dell'Unione che ostino al mantenimento delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese.

7. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

- (195) Alla luce delle conclusioni raggiunte per quanto riguarda il rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio, ne consegue che, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della RPC, istituite dal regolamento (UE) n. 1331/2011, dovrebbero essere mantenute.
- (196) Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia ⁽¹⁾, è opportuno prevedere il tasso degli interessi di mora da versare in caso di rimborso dei dazi definitivi, poiché le disposizioni pertinenti in vigore riguardanti i dazi doganali non stabiliscono tale tasso di interesse, e l'applicazione di norme nazionali comporterebbe distorsioni indebite tra gli operatori economici a seconda dello Stato membro scelto per lo sdoganamento.
- (197) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili), attualmente classificati ai codici NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00 (codici TARIC 7304 41 00 90, 7304 49 93 90, 7304 49 95 90, 7304 49 99 90 e 7304 90 00 91) originari della Repubblica popolare cinese.

⁽¹⁾ Sentenza nella causa Wortmann, C-365/15, EU:C:2017:19, punti da 35 a 39.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:

Società	Aliquota del dazio antidumping definitivo	Codice addizionale TARIC
Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu	71,9 %	B120
Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan	48,3 %	B118
Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd, Yongzhong	48,6 %	B119
Società elencate nell'allegato I	56,9 %	
Tutte le altre società	71,9 %	B999

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Gli interessi di mora da versare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora saranno al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui scade il termine, maggiorato di un punto percentuale.

4. Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto al paragrafo 1 nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010 (il periodo dell'inchiesta originaria), b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento, c) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta originaria, la Commissione può modificare l'allegato I aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell'inchiesta originaria e quindi soggette a un dazio medio ponderato non superiore al 56,9 %.

5. L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuale specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figurino una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile della persona giuridica che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

**PRODUTTORI ESPORTATORI DELLA RPC CHE HANNO COLLABORATO NON INCLUSI NEL CAMPIONE
DURANTE L'INCHIESTA INIZIALE**

Nome della società	Codice addizionale TARIC
Baofeng Steel Group, Co. Ltd., Lishui,	B 236
Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Changzhou,	B 237
Huadi Steel Group, Co. Ltd., Wenzhou,	B 238
Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes, Co. Ltd., Huzhou,	B 239
Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture, Co. Ltd., Huzhou,	B 240
Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Huzhou,	B 241
Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd., Beijing,	B 242
Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Jiangyin	B 243
Lixue Group, Co. Ltd., Ruian,	B 244
Shanghai Crystal Palace Pipe, Co. Ltd., Shanghai,	B 245
Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai,	B 246
Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Shanghai,	B 247
Shanghai Tianbao Stainless Steel, Co. Ltd., Shanghai,	B 248
Shanghai Tianyang Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai,	B 249
Wenzhou Xindeda Stainless Steel Material, Co. Ltd., Wenzhou,	B 250
Wenzhou Baorui Steel, Co. Ltd., Wenzhou,	B 251
Zhejiang Conform Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Jixing,	B 252
Zhejiang Easter Steel Pipe, Co. Ltd., Jiaxing,	B 253
Zhejiang Five - Star Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Wenzhou,	B 254
Zhejiang Guobang Steel, Co. Ltd., Lishui,	B 255
Zhejiang Hengyuan Steel, Co. Ltd., Lishui,	B 256
Zhejiang Jiashang Stainless Steel, Co. Ltd., Jiaxing City,	B 257
Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town,	B 258
Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals, Co. Ltd., Huzhou,	B 259
Zhejiang Kanglong Steel, Co. Ltd., Lishui,	B 260
Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town,	B 261
Zhejiang Tianbao Industrial, Co. Ltd., Wenzhou,	B 262
Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd., Lishui,	B 263
Zhejiang Yida Special Steel, Co. Ltd., Xiping Town.	B 264

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/331 DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2018

che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.
- (2) Il 15 febbraio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione dell'UNSC 1718 (2006), ha modificato l'inserimento in elenco relativo a una persona soggetta a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018

Per il Consiglio

Il presidente

N. DIMOV

⁽¹⁾ GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.

ALLEGATO

Nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849, la voce 52 nella sezione «A. Persone» è sostituita dalla seguente:

«52.	Ri Su Yong		Data di nascita: 25.6.1968 Cittadinanza: RPDC Numero di passaporto: 654310175 Indirizzo: n.d. Sesso: maschile È stato rappresentante della Korea Ryonbong General Corporation a Cuba	2.6.2017	Funzionario della Korea Ryonbong General Corporation, specializzato nelle acquisizioni per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno delle vendite di materiale militare di Pyongyang. Le sue acquisizioni sostengono probabilmente anche il programma in materia di armi chimiche della RPDC.».
------	------------	--	--	----------	--

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/332 DEL CONSIGLIO**del 5 marzo 2018****che attua la decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2 quater,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC.
- (2) Il 16 febbraio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2013/798/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2013/798/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018

Per il Consiglio

Il presidente

N. DIMOV

⁽¹⁾ GUL 352 del 24.12.2013, pag. 51.

ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2013/798/PESC, nella sezione «A. Persone», la voce relativa alla persona elencata in appresso è sostituita dalla seguente:

«1. **François Yangouvonda BOZIZÉ [alias: a) Bozizé Yangouvonda; b) Samuel Peter Mudde (nato il 16 dicembre 1948 a Izo, Sud Sudan)]**

Titolo: a) ex capo di Stato della Repubblica centrafricana; b) professore

Data di nascita: a) 14 ottobre 1946; b) 16 dicembre 1948

Luogo di nascita: a) Mouila, Gabon; b) Izo, Sud Sudan

Cittadinanza: a) Repubblica centrafricana; b) Sud Sudan

Passaporto n.: D00002264, rilasciato l'11 giugno 2013 (rilasciato dal ministro degli affari esteri a Giuba, Sud Sudan. Scade l'11 giugno 2017. Passaporto diplomatico rilasciato a nome di Samuel Peter Mudde)

N. di identificazione nazionale: M4800002143743 (numero personale sul passaporto)

Indirizzo: Uganda.

Data della designazione ONU: 9 maggio 2014.

Altre informazioni: Nome della madre: Martine Kofio. Link all'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5802796>

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Bozizé è stato inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 36 della risoluzione 2134 (2014) in quanto tra coloro che "intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Rca".

Informazioni supplementari

Bozizé, unitamente ai suoi sostenitori, ha incoraggiato l'attacco del 5 dicembre 2013 a Bangui. Da allora, ha continuato a cercare di avviare operazioni di destabilizzazione al fine di mantenere le tensioni nella capitale della Rca. Bozizé avrebbe creato il gruppo di miliziani anti-balaka prima di fuggire dalla Rca il 24 marzo 2013. In un comunicato, Bozizé ha chiesto alle sue milizie di perpetrare atrocità contro il regime attuale e gli islamisti. Bozizé avrebbe fornito assistenza finanziaria e materiale ai miliziani che operano per destabilizzare la transizione in corso e riportare Bozizé al potere. La maggior parte degli elementi anti-balaka sono membri delle forze armate centrafricane dispersi nelle campagne in seguito al colpo di Stato e successivamente riorganizzati da Bozizé. Bozizé e i suoi sostenitori controllano oltre la metà delle unità anti-balaka.

Le forze leali a Bozizé, armate con fucili d'assalto, mortai e lanciarazzi, sono state sempre più coinvolte in rappresaglie contro la popolazione musulmana della Rca. La situazione nella Repubblica centrafricana si è rapidamente deteriorata dopo l'attacco perpetrato il 5 dicembre 2013 a Bangui dalle forze anti-balaka, che ha fatto oltre 700 morti.».

DECISIONE (PESC) 2018/333 DEL CONSIGLIO**del 5 marzo 2018****che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) In data 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC ⁽¹⁾.
- (2) In base a un riesame di tale decisione, appare opportuno prorogare l'applicazione delle misure restrittive fino al 6 marzo 2019, sopprimere le voci relative a due persone e aggiornare le motivazioni concernenti tre persone.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/119/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/119/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2019.»;
- 2) l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018

Per il Consiglio
Il presidente
N. DIMOV

⁽¹⁾ Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26).

ALLEGATO

I. Le voci relative alle persone sotto indicate sono soppresse dall'elenco di cui all'allegato della decisione 2014/119/PESC:

4. Olena Leonidivna Lukash

10. Serhii Petrovych Kliuiev

II. Le voci relative alle persone in appresso, riportate nell'allegato della decisione 2014/119/PESC, sono sostituite dalle seguenti:

	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
7.	Oleksandr Viktorovych Yanukovich (Олександр Вікторович Янукович)	Nato il 10 luglio 1973 a Yenakiieve (oblast di Donetsk), figlio dell'ex presidente, uomo d'affari	Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e per essersi reso complice di una tale appropriazione.	6.3.2014
11.	Mykola Yanovych Azarov (Микола Янович Азаров), Nikolai Yanovich Azarov (Николай Янович Азаров)	Nato il 17 dicembre 1947 a Kaluga (Russia). Primo ministro dell'Ucraina fino al gennaio 2014.	Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e per essersi reso complice di una tale appropriazione.	6.3.2014
12.	Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Сергій Віталійович Курченко)	Nato il 21 settembre 1985 a Kharkiv, uomo d'affari	Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e per abuso d'ufficio per procurare a se stesso o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio ai fondi o beni statali ucraini.	6.3.2014

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/334 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 2018

sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) Internet e i prestatori di servizi che operano su internet contribuiscono significativamente all'innovazione, alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro nell'Unione. Molti di tali prestatori di servizi svolgono un ruolo essenziale nell'economia digitale collegando imprese e cittadini e agevolando il dibattito pubblico nonché la diffusione e l'accoglimento di idee, opinioni e informazioni fattuali. In alcuni casi i loro servizi sono tuttavia oggetto di abusi da parte di terzi che se ne servono per svolgere attività illegali online, come la diffusione di determinate informazioni relative al terrorismo, ad abusi sessuali sui minori, all'illecito incitamento all'odio o alla violazione di leggi a tutela dei consumatori; tali attività possono minare la fiducia dei loro utenti e danneggiare il loro modello aziendale. In alcuni casi è possibile che i prestatori di servizi in questione ottengano addirittura qualche vantaggio da tali attività, ad esempio in conseguenza della disponibilità di materiali protetti dal diritto d'autore senza l'autorizzazione dei titolari del diritto.
- (2) La presenza di contenuti illegali online ha gravi conseguenze negative per gli utenti, per altri cittadini interessati, per le imprese e per la società in generale. Considerando l'importanza del loro ruolo nonché le capacità e i mezzi tecnologici associati ai servizi da essi forniti, i prestatori di servizi online hanno particolari responsabilità sociali nel contribuire a contrastare la diffusione di contenuti illegali tramite l'uso dei loro servizi.
- (3) Poiché è spesso essenziale agire rapidamente per rimuovere i contenuti illegali o disabilitare l'accesso a questi ultimi al fine di limitarne una diffusione più ampia con il danno che ne consegue, tali responsabilità implicano, tra l'altro, che i prestatori di servizi in questione dovrebbero essere in grado di prendere decisioni rapide quanto a possibili azioni riguardanti i contenuti illegali online, e che dovrebbero predisporre misure di salvaguardia efficaci e appropriate con lo specifico obiettivo di garantire che i loro interventi siano diligenti e proporzionati e di evitare l'involontaria rimozione di contenuti non illegali.
- (4) Molti prestatori di servizi online hanno riconosciuto tali responsabilità e hanno preso provvedimenti al riguardo. Da un punto di vista collettivo sono stati compiuti importanti progressi attraverso diversi tipi di accordi volontari, tra i quali il Forum dell'UE su internet relativo ai contenuti terroristici online, il codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online e il protocollo d'intesa sulla vendita di merci contraffatte. Tuttavia, nonostante tale impegno e i progressi compiuti, la questione dei contenuti illegali online rimane un grave problema all'interno dell'Unione.
- (5) Preoccupato da una serie di attentati terroristici nell'UE e dalla proliferazione di propaganda terroristica online, il Consiglio europeo del 22-23 giugno 2017 ha affermato che «si attende che le imprese del settore [...] sviluppino nuove tecnologie e nuovi strumenti al fine di migliorare la rilevazione automatica e la rimozione dei contenuti che incitano a compiere atti terroristici. ...» Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 15 giugno 2017, ha sollecitato le piattaforme online a «rafforzare le misure per affrontare i contenuti illegali e nocivi online». I ministri degli Stati membri, nell'ambito del Forum dell'UE su internet, hanno anch'essi esortato le imprese ad assumere un approccio più proattivo nel tutelare i loro utenti dai contenuti terroristici. Per quanto concerne i diritti di proprietà intellettuale, il Consiglio, nelle sue conclusioni del 4 dicembre 2014 sull'applicazione di tali diritti, ha invitato la Commissione a considerare l'uso degli strumenti disponibili per identificare gli autori di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e il ruolo degli intermediari nel sostenere la lotta contro le violazioni di tali diritti.

- (6) Il 28 settembre 2017 la Commissione ha adottato una comunicazione contenente orientamenti sulle responsabilità dei prestatori di servizi online in relazione ai contenuti illegali online ⁽¹⁾. In tale comunicazione la Commissione ha spiegato che avrebbe valutato la necessità di misure aggiuntive, anche monitorando i progressi compiuti sulla base di accordi volontari. La presente raccomandazione dà seguito e applicazione a tale comunicazione, di cui condivide il livello di ambizione, pur tenendo nella debita considerazione e consolidando gli importanti progressi compiuti attraverso tali accordi volontari.
- (7) La presente raccomandazione riconosce la necessità di tenere debitamente conto delle particolarità della lotta ai diversi tipi di contenuti illegali online e delle risposte concrete eventualmente richieste, comprese misure legislative specifiche. Ad esempio la Commissione, riconoscendo la necessità di tali misure legislative specifiche, il 25 maggio 2016 ha adottato una proposta di modifica della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Il 14 settembre 2016 la Commissione ha inoltre adottato una proposta di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale ⁽³⁾, che prevede l'obbligo per determinati prestatori di servizi, in collaborazione con i titolari dei diritti, di adottare misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o di altro materiale ovvero volte a impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. La presente raccomandazione lascia impregiudicate tali proposte e misure legislative.
- (8) La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ prevede, nel rispetto di determinate condizioni, esenzioni di responsabilità per determinati prestatori di servizi online, compresi i prestatori di servizi di «hosting» ai sensi dell'articolo 14 della medesima direttiva. Al fine di beneficiare dell'esenzione di responsabilità, i prestatori di servizi di hosting sono tenuti ad agire immediatamente per rimuovere le informazioni illegali da essi memorizzate, o per disabilitare l'accesso alle medesime, non appena ne siano effettivamente al corrente o, per quanto attiene a eventuali azioni risarcitorie, non appena siano al corrente di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione. Essi possono venire a conoscenza di tali informazioni, fatti o circostanze anche grazie alle segnalazioni che ricevono. La direttiva 2000/31/CE rappresenta dunque la base per lo sviluppo di procedure volte a rimuovere le informazioni illegali e a disabilitare l'accesso alle medesime. Tale direttiva prevede inoltre la possibilità che gli Stati membri stabiliscano un dovere di diligenza a carico dei prestatori di servizi in relazione ai contenuti illegali da essi eventualmente memorizzati.
- (9) Nell'adottare misure relative ai contenuti illegali online, gli Stati membri sono tenuti a rispettare il principio del paese di origine stabilito dalla direttiva 2000/31/CE. Di conseguenza gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell'ambito regolamentato di tale direttiva, restringere la libera prestazione di servizi della società dell'informazione ad opera di prestatori stabiliti in un altro Stato membro, fatta salva la possibilità di deroghe a determinate condizioni previste da tale direttiva.
- (10) Vi sono inoltre diversi altri atti del diritto dell'Unione che stabiliscono il quadro giuridico relativo a determinati tipi di contenuti illegali diffusi e resi disponibili online. In particolare, la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ impone agli Stati membri di adottare misure per la rimozione delle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico e consente loro di bloccare l'accesso a tali pagine web nel rispetto di determinate garanzie. La direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, che deve essere recepita negli ordinamenti nazionali entro l'8 settembre 2018, contiene disposizioni simili in relazione ai contenuti online che costituiscono una provocazione pubblica per commettere un reato di terrorismo. Anche la direttiva (UE) 2017/541 stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati nell'ambito dei reati di

⁽¹⁾ COM(2017) 555 final del 28 settembre 2017.

⁽²⁾ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1). COM(2016) 287 final.

⁽³⁾ COM(2016) 593 final del 14 settembre 2016.

⁽⁴⁾ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

⁽⁶⁾ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

terrorismo, dei reati riconducibili a un gruppo terroristico e dei reati connessi ad attività terroristiche. A norma della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, l'autorità giudiziaria competente può emettere un'ingiunzione contro un intermediario i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.

- (11) In tale contesto specifico, oltre alle misure volontarie adottate da taluni prestatori di servizi online, alcuni Stati membri hanno adottato norme relative a meccanismi di «segnalazione e azione» in seguito all'adozione della direttiva 2000/31/CE. Altri Stati membri stanno valutando la possibilità di adottare simili norme. Tali meccanismi in genere mirano ad agevolare la segnalazione al prestatore di servizi di hosting interessato di contenuti che l'autore della segnalazione ritiene illegali («segnalazione»); ciò consente al prestatore di servizi di decidere se condivide o no tale valutazione e se intende rimuovere detti contenuti o disabilitare l'accesso ai medesimi («azione»). Esistono differenze sempre maggiori tra tali norme nazionali; di conseguenza i prestatori di servizi interessati possono essere soggetti a una serie di prescrizioni giuridiche tra loro diverse per contenuto e campo d'applicazione.
- (12) Nell'interesse del mercato interno e dell'efficacia delle azioni volte a contrastare i contenuti illegali online, nonché al fine di difendere l'approccio equilibrato che la direttiva 2000/31/CE mira a garantire, occorre definire taluni principi fondamentali che dovrebbero orientare le attività degli Stati membri e dei prestatori di servizi interessati in tale ambito.
- (13) Detti principi dovrebbero essere stabiliti e applicati nel pieno rispetto dei diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico dell'Unione, in particolare di quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («la Carta»). La lotta ai contenuti illegali online dovrebbe prevedere garanzie solide e appropriate a tutela dei diversi diritti fondamentali in gioco per tutti i soggetti interessati. Per quanto concerne gli utenti dei servizi interessati, tali diritti comprendono, a seconda dei casi, la libertà di espressione (compresa la libertà di ricevere e diffondere informazioni), il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali nonché il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Tra tali diritti rientrano anche la libertà d'impresa dei prestatori di servizi di hosting, compresa la libertà contrattuale, nonché i diritti dei minori e i diritti di taluni altri soggetti interessati alla protezione della proprietà, compresa la proprietà intellettuale, alla dignità umana e alla non discriminazione. In particolare, le decisioni prese dai prestatori di servizi di hosting di rimuovere i contenuti da essi memorizzati o di disabilitare l'accesso ai medesimi dovrebbero tenere in debita considerazione i diritti fondamentali e gli interessi legittimi dei loro utenti, nonché il ruolo centrale che tali prestatori tendono a svolgere nell'agevolare il dibattito pubblico, la diffusione e l'accoglimento di fatti, opinioni e idee nel rispetto della legge.
- (14) Conformemente all'approccio orizzontale che sottende l'esenzione di responsabilità stabilita dall'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE, la presente raccomandazione dovrebbe applicarsi a qualunque tipo di contenuto non conforme al diritto dell'Unione o degli Stati membri, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto di tali disposizioni normative. È sufficiente tenere conto delle leggi degli Stati membri relative alla prestazione dei servizi in questione, in particolare delle leggi degli Stati membri nel cui territorio è stabilito il prestatore di servizi di hosting o sono prestati i servizi. In aggiunta, nel dare applicazione alla presente raccomandazione, si dovrebbe tenere in considerazione la gravità dei contenuti illegali e il tipo di danno da essi potenzialmente causato, che può essere strettamente collegato alla rapidità degli interventi realizzati; si dovrebbe inoltre tener conto di quanto ci si può ragionevolmente attendere dai prestatori di servizi di hosting, considerando ove opportuno lo stato dello sviluppo e l'eventuale utilizzo delle tecnologie. Si dovrebbero considerare anche le differenze pertinenti che possono esistere tra diversi tipi di contenuti illegali e le azioni da adottare per contrastarli.
- (15) I prestatori di servizi di hosting svolgono un ruolo particolarmente importante nel contrastare i contenuti illegali online, in quanto memorizzano informazioni fornite dai loro utenti su richiesta di questi ultimi e offrono ad altri utenti accesso a tali informazioni, spesso su vasta scala. La presente raccomandazione si riferisce dunque principalmente alle attività e alle responsabilità di tali prestatori. Tuttavia, se del caso, le raccomandazioni formulate possono anche applicarsi, mutatis mutandis, ad altri prestatori di servizi online interessati. Poiché si prefigge di combattere i rischi legati ai contenuti illegali online cui sono esposti i consumatori nell'Unione, la presente raccomandazione fa riferimento alle attività di tutti i prestatori di servizi di hosting, indipendentemente dal fatto che siano stabiliti nell'Unione o in un paese terzo, a condizione che le loro attività siano rivolte a consumatori residenti nell'Unione.
- (16) I meccanismi per presentare ai prestatori di servizi di hosting segnalazioni relative ai contenuti considerati illegali sono un mezzo importante per contrastare i contenuti illegali online. Tali meccanismi dovrebbero agevolare le

⁽¹⁾ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GUL 157 del 30.4.2004, pag. 45).

segnalazioni da parte di tutte le persone e di tutti i soggetti che desiderano farlo e dovrebbero pertanto essere di facile accesso e uso per tutti gli utenti. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero tuttavia rimanere flessibili, ad esempio per quanto concerne il formato delle segnalazioni o la tecnologia da utilizzare, al fine di consentire soluzioni efficaci ed evitare di sobbarcarsi di oneri sproporzionati.

- (17) In conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia in merito all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE, le segnalazioni dovrebbero essere adeguatamente motivate e sufficientemente precise da consentire al prestatore di servizi di hosting che le riceve di prendere una decisione coscienziosa e informata quanto al seguito da dare a tali segnalazioni. Il rispetto di tale criterio dovrebbe pertanto essere garantito il più possibile. La valutazione necessaria a stabilire se una determinata segnalazione permetta di essere al corrente dei fatti o delle circostanze di cui all'articolo 14 di tale direttiva dovrebbe tuttavia essere effettuata alla luce delle specificità di ogni caso individuale, tenendo in considerazione che è possibile venire a conoscenza di tali fatti o circostanze anche in modi diversi dalle suddette segnalazioni.
- (18) Il prestatore di servizi di hosting generalmente non ha bisogno dei recapiti dell'autore della segnalazione per essere in grado di prendere una decisione coscienziosa e informata quanto al seguito da dare alla segnalazione ricevuta. Rendere obbligatoria la fornitura dei recapiti ai fini della presentazione di segnalazioni significherebbe ostacolare queste ultime. L'indicazione dei recapiti è tuttavia necessaria per permettere al prestatore di servizi di hosting di fornire un feedback. L'autore della segnalazione dovrebbe quindi avere la possibilità, ma non l'obbligo, di fornire i propri recapiti.
- (19) Al fine di aumentare la trasparenza e migliorare l'accuratezza dei meccanismi di segnalazione e azione e di consentire l'esercizio di azioni risarcitorie ove necessario, i prestatori di servizi di hosting che siano a conoscenza dei recapiti degli autori delle segnalazioni e/o dei fornitori dei contenuti dovrebbero informare questi ultimi in modo tempestivo e appropriato delle decisioni prese nel quadro di tali meccanismi, in particolare delle loro decisioni sulle richieste di rimozione dei contenuti in questione e di disabilitazione dell'accesso ai medesimi. Le informazioni da fornire dovrebbero essere proporzionate, vale a dire dovrebbero corrispondere a quanto comunicato dalle persone interessate nelle relative segnalazioni o repliche, permettendo nel contempo soluzioni adeguate e differenziate che non comportino oneri eccessivi per i prestatori.
- (20) Al fine di garantire la trasparenza e l'equità ed evitare la rimozione involontaria di contenuti non illegali, i fornitori di contenuti dovrebbero, in via di principio, essere informati della decisione di rimuovere i contenuti memorizzati su loro richiesta o di disabilitare l'accesso ai medesimi, e dovrebbero avere la possibilità di contestare tale decisione presentando una replica con l'obiettivo di ottenere l'annullamento di tale decisione, ove opportuno, indipendentemente dal fatto che sia stata presa sulla base di una segnalazione, di una segnalazione qualificata o di misure proattivamente adottate da un prestatore di servizi di hosting.
- (21) Tuttavia, considerati la natura dei contenuti in questione, l'obiettivo di una simile procedura di replica e l'onere aggiuntivo che comporta per i prestatori di servizi di hosting, non appare giustificato raccomandare la fornitura di tali informazioni in merito a tale decisione e la possibilità di contestare la medesima qualora i contenuti in questione siano manifestamente illegali e si riferiscano a reati gravi che comportano una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone, come i reati specificati nelle direttive (UE) 2017/541 e 2011/93/UE. In alcuni casi vi sono inoltre motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, legati in particolare a esigenze di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, che possono giustificare la decisione di non comunicare direttamente tali informazioni ai fornitori di contenuti interessati. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero pertanto astenersi da tali azioni qualora un'autorità competente ne abbia fatto richiesta in base a motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza e per l'intera durata di tale richiesta in base ai citati motivi. Nella misura in cui tutto ciò comporti una restrizione del diritto a essere informati in merito al trattamento di dati personali, dovrebbero essere soddisfatte le pertinenti condizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (22) I meccanismi di segnalazione e azione non dovrebbero in alcun modo incidere sul diritto dei soggetti coinvolti di avviare un'azione giudiziaria, conformemente alla normativa applicabile, in relazione a contenuti considerati illegali o a qualunque misura adottata a tale riguardo dai prestatori di servizi di hosting. I meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie insorte in tale contesto possono essere un utile complemento delle azioni giudiziarie, in particolare quando permettono di risolvere tali controversie in modo efficace e rapido e a costi accessibili. La risoluzione extragiudiziale delle controversie dovrebbe pertanto essere incoraggiata, a condizione che i relativi meccanismi soddisfino determinate condizioni, specialmente in termini di equità procedurale, che rimanga impregiudicata la possibilità per le parti di accedere alla giustizia e che vengano evitati abusi.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- (23) Dovrebbe esistere piena trasparenza nei confronti del pubblico in generale al fine di valutare meglio l'efficacia dei meccanismi di segnalazione e azione e di altre attività dei prestatori di servizi di hosting in relazione ai contenuti considerati illegali nonché per garantire l'assunzione di responsabilità. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero pertanto pubblicare regolarmente relazioni relative a tali meccanismi e ad altre attività; tali relazioni dovrebbero essere sufficientemente esaurienti e particolareggiate da consentire una comprensione adeguata. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero inoltre chiarire preventivamente, nelle loro condizioni di servizio, la loro politica in materia di rimozione dei contenuti da essi memorizzati e disabilitazione dell'accesso ai medesimi, compresi i contenuti illegali.
- (24) In aggiunta ai meccanismi di segnalazione e azione, anche l'adozione volontaria di misure proattive proporzionate e specifiche da parte dei prestatori di servizi di hosting, compreso il ricorso a strumenti automatizzati in taluni casi, può rappresentare un elemento essenziale nella lotta ai contenuti illegali online, fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE. In relazione a tali misure proattive dovrebbero essere prese in considerazione la situazione dei prestatori di servizi di hosting che, per via delle loro dimensioni o della scala su cui operano, dispongono unicamente di risorse e competenze limitate, nonché la necessità che tali misure siano accompagnate da garanzie effettive e appropriate.
- (25) In particolare può essere opportuno adottare tali misure proattive qualora sia già stata accertata la natura illegale dei contenuti o questi ultimi siano tali da renderne superflua la contestualizzazione. L'adozione di tali misure può dipendere anche da criteri come la natura, l'ampiezza e l'obiettivo di tali misure, il tipo di contenuti in questione, il fatto che i contenuti siano stati segnalati da Europol o dalle autorità preposte all'applicazione della legge o il fatto che siano già stati adottati provvedimenti in relazione a tali contenuti in quanto sono stati ritenuti illegali. Per quanto riguarda specificamente il materiale pedopornografico, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero adottare misure proattive per rilevare la presenza di tali materiali e impedirne la diffusione, in linea con gli impegni assunti nel contesto dell'Alleanza mondiale contro l'abuso sessuale di minori online.
- (26) In tale contesto, nella comunicazione del 28 settembre 2017 sulla lotta ai contenuti illeciti online, la Commissione ha esposto la propria opinione secondo cui l'adozione di tali misure volontarie e proattive non implica che il prestatore di servizi di hosting perda automaticamente il beneficio dell'esenzione di responsabilità previsto all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.
- (27) È fondamentale che qualunque misura mirante a contrastare i contenuti illegali online sia soggetta a garanzie effettive e appropriate volte ad assicurare un comportamento diligente e proporzionato da parte dei prestatori di servizi di hosting nella definizione e nell'applicazione delle politiche riguardanti i contenuti da essi memorizzati, compresi i contenuti illegali, così da garantire in modo particolare che gli utenti possano liberamente ricevere e diffondere informazioni online in conformità alla normativa applicabile. Oltre alle garanzie stabilite dalla normativa applicabile, ad esempio riguardo alla protezione dei dati personali, ove opportuno dovrebbero essere previste e applicate particolari misure di salvaguardia, ad esempio verifiche e sorveglianza umane, in relazione all'uso di mezzi automatizzati al fine di evitare decisioni involontarie ed erranee.
- (28) Nella lotta ai contenuti illegali online dovrebbe essere garantita una collaborazione efficace, appropriata e senza ostacoli tra le autorità competenti e i prestatori di servizi di hosting. Tale collaborazione potrebbe trarre beneficio dall'assistenza di Europol, ove opportuno, ad esempio nella lotta contro il terrorismo, l'abuso e lo sfruttamento sessuale di minori, la pornografia minorile e l'adescamento di minori. Al fine di agevolare tale collaborazione gli Stati membri e i prestatori di servizi di hosting dovrebbero designare punti di contatto e stabilire procedure per trattare in via prioritaria le segnalazioni presentate da tali autorità con la sufficiente sicurezza quanto alla loro accuratezza, tenendo conto delle competenze e delle responsabilità specifiche di tali autorità. Per contrastare efficacemente taluni reati particolarmente gravi, come quelli specificati nelle direttive (UE) 2017/541 e 2011/93/UE, di cui i prestatori di servizi di hosting potrebbero venire a conoscenza nell'esercizio delle loro attività, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad avvalersi della possibilità, prevista all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE, di stabilire obblighi di informazione in conformità alla normativa applicabile, in particolare il regolamento (UE) 2016/679.
- (29) Oltre alle autorità competenti, anche talune persone o taluni soggetti (comprese le organizzazioni non governative e le associazioni di categoria) potrebbero avere competenze particolari e il desiderio di assumere su base volontaria determinate responsabilità in merito alla lotta ai contenuti illegali online. Alla luce del valore da essi aggiunto e del numero talvolta elevato di segnalazioni, la collaborazione tra tali segnalatori attendibili e i prestatori di servizi di hosting dovrebbe essere incoraggiata, in particolare trattando le loro segnalazioni in via prioritaria e con la sufficiente sicurezza quanto alla loro accuratezza. Tuttavia, in considerazione del loro status

particolare, tale cooperazione dovrebbe essere estesa unicamente alle persone e ai soggetti che rispettano i valori su cui si fonda l'Unione, quali sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, e che soddisfano determinate e opportune condizioni, le quali dovrebbero inoltre essere indicate in modo chiaro e obiettivo e rese disponibili al pubblico.

- (30) La lotta ai contenuti illegali online richiede un approccio olistico, in quanto tali contenuti spesso sono trasferiti da un prestatore di servizi di hosting all'altro e tendono a sfruttare l'anello più debole della catena. La collaborazione, che consiste in particolare nella condivisione su base volontaria di esperienze, soluzioni tecnologiche e migliori prassi, rappresenta pertanto un elemento essenziale. Tale collaborazione è particolarmente importante in rapporto ai prestatori di servizi di hosting che, per via delle loro dimensioni o della scala su cui operano, dispongono unicamente di risorse e competenze limitate.
- (31) Il terrorismo comporta l'uso illegale e indiscriminato della violenza e dell'intimidazione nei confronti dei cittadini. I terroristi fanno sempre più affidamento su internet per diffondere propaganda terroristica, spesso utilizzando metodi sofisticati per garantirne un'ampia e rapida diffusione. Benché siano stati compiuti alcuni progressi, particolarmente nel contesto del Forum dell'UE su internet, rimane la necessità urgente di una risposta più rapida ed efficace ai contenuti terroristici online, oltre all'esigenza che i prestatori di servizi di hosting che partecipano al Forum dell'UE su internet onorino pienamente l'impegno da essi assunto riguardo a una comunicazione efficace e completa.
- (32) Tenuto conto delle specificità che contraddistinguono la lotta ai contenuti terroristici online, le raccomandazioni relative alla lotta ai contenuti illegali online in generale dovrebbero essere integrate da talune raccomandazioni volte specificamente a contrastare i contenuti terroristici online, che prendano spunto dagli sforzi compiuti nel quadro del Forum dell'UE su internet e li consolidino.
- (33) In considerazione dei rischi particolarmente gravi associati ai contenuti terroristici e del ruolo centrale svolto nella diffusione di tali contenuti dai prestatori di servizi di hosting, questi ultimi dovrebbero adottare tutte le misure ragionevoli per impedire e, ove possibile, prevenire la memorizzazione di contenuti terroristici, fatto salvo l'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE e ferme restando la possibilità per tali prestatori di definire e applicare le loro condizioni di servizio e l'esigenza di garanzie effettive e appropriate.
- (34) Tali misure dovrebbero comprendere in particolare la collaborazione con le autorità competenti e con Europol in merito alle segnalazioni qualificate, un mezzo specifico di segnalazione ai prestatori di servizi di hosting adeguato alle peculiarità della lotta ai contenuti terroristici. Nel presentare le loro segnalazioni qualificate, le autorità competenti e l'Europol dovrebbero essere in grado di chiedere la rimozione o la disabilitazione dell'accesso ai contenuti che considerano di natura terroristica sulla base sia della pertinente normativa applicabile sia delle condizioni di servizio del prestatore di servizi di hosting interessato. Tali meccanismi di segnalazione qualificata dovrebbero aggiungersi ai meccanismi per la presentazione di segnalazioni, anche da parte dei segnalatori affidabili, che possono essere usati anche per la segnalazione di contenuti considerati di natura terroristica.
- (35) Poiché i contenuti terroristici normalmente producono maggiori danni durante la prima ora successiva alla loro pubblicazione online, e considerate le competenze e le responsabilità specifiche delle autorità competenti e di Europol, di norma le segnalazioni qualificate dovrebbero essere valutate entro un'ora dalla loro pubblicazione e le misure conseguenti dovrebbero essere adottate, se del caso, entro lo stesso termine.
- (36) Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE, tali misure per la lotta ai contenuti terroristici dovrebbero comprendere anche misure proattive proporzionate e specifiche, tra cui l'uso di strumenti automatizzati, per rilevare, identificare e rimuovere rapidamente i contenuti terroristici o disabilitare l'accesso ai medesimi, nonché per prevenirne la ricomparsa. A tale riguardo si dovrebbe tener conto della necessità che tali misure siano accompagnate da garanzie effettive e appropriate, in particolare da quelle indicate nel capo II della presente raccomandazione.
- (37) La collaborazione, sia tra i prestatori di servizi di hosting sia tra questi ultimi e le autorità competenti, è d'importanza cruciale per contrastare i contenuti terroristici online. Gli strumenti tecnologici che consentono di rilevare contenuti automatizzati, come la banca dati di hash, possono in particolare contribuire a raggiungere l'obiettivo di prevenire la diffusione di contenuti terroristici da un servizio di hosting all'altro. È opportuno incoraggiare tale collaborazione nonché lo sviluppo, la gestione e la condivisione di simili strumenti tecnologici, ove opportuno facendo ricorso alle competenze di Europol. Tali sforzi collaborativi sono particolarmente importanti per permettere ai prestatori di servizi di hosting che, per via delle loro dimensioni o della scala su cui operano, dispongono di risorse e competenze limitate, di rispondere urgentemente ed efficacemente alle segnalazioni qualificate e di adottare misure proattive ove opportuno.

- (38) Dovrebbe unirsi a tali sforzi collaborativi il maggior numero possibile di prestatori di servizi di hosting interessati, e tutti i prestatori di servizi di hosting aderenti dovrebbero contribuire a ottimizzare e a sfruttare al massimo tali strumenti. È opportuno incoraggiare la conclusione di accordi di lavoro tra tutti i soggetti interessati, compreso Europol se del caso, dato che tali accordi possono contribuire a garantire un approccio efficace e coerente e permettono lo scambio di esperienze e competenze pertinenti.
- (39) Al fine di garantire il rispetto del diritto fondamentale alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del diritto alla libera circolazione di tali dati, il trattamento di dati personali nel quadro di misure adottate per mettere in atto la presente raccomandazione dovrebbe avvenire nel pieno rispetto delle norme sulla protezione dei dati, in particolare del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, e dovrebbe essere monitorato dalle competenti autorità di vigilanza.
- (40) La presente raccomandazione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta. La presente raccomandazione intende in particolare garantire il pieno rispetto degli articoli 1, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 21, 24 e 47 della Carta.
- (41) La Commissione intende monitorare da vicino qualunque misura adottata in risposta alla presente raccomandazione. Gli Stati membri e i prestatori di servizi di hosting dovrebbero pertanto essere preparati a presentare alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni pertinenti che ci si può ragionevolmente attendere che forniscano al fine di consentire tale controllo. In base alle informazioni così ottenute e a qualunque altra informazione disponibile, comprese quelle fornite sulla base dei diversi accordi volontari, la Commissione valuterà il seguito dato alla presente raccomandazione e deciderà se siano necessarie ulteriori misure, compresa la proposta di atti vincolanti di diritto dell'Unione. Date le particolarità e l'urgenza della lotta ai contenuti terroristici online, il monitoraggio e la valutazione di cui sopra dovrebbero essere svolti in modo particolarmente rapido e sulla base di informazioni dettagliate, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione, mentre per altri tipi di contenuti illegali è opportuno procedere entro sei mesi dalla pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

CAPO I

Obiettivo e definizioni

1. In relazione ai contenuti che i prestatori di servizi di hosting memorizzano su richiesta dei fornitori di tali contenuti, gli Stati membri e i prestatori di servizi di hosting sono incoraggiati a adottare misure effettive, appropriate e proporzionate per contrastare i contenuti illegali online, in conformità ai principi stabiliti nella presente raccomandazione e nel pieno rispetto della Carta, in particolare del diritto alla libertà di espressione e di informazione, e di altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione, segnatamente per quanto concerne la protezione dei dati personali, la concorrenza e il commercio elettronico.
2. La presente raccomandazione sviluppa e consolida i progressi compiuti nell'ambito degli accordi volontari tra prestatori di servizi di hosting e altri prestatori di servizi interessati in merito a diversi tipi di contenuti illegali. Per quanto concerne il terrorismo, la presente raccomandazione prende spunto dai progressi compiuti nel quadro del Forum dell'UE su internet e li consolida.
3. La presente raccomandazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri di adottare misure relative ai contenuti illegali online in conformità al diritto dell'Unione, compresa la possibilità per le autorità giudiziarie o amministrative degli Stati membri di imporre ai prestatori di servizi di hosting la rimozione dei contenuti illegali o la disabilitazione dell'accesso ai medesimi conformemente a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici. La presente raccomandazione lascia impregiudicata anche la posizione dei prestatori di servizi di hosting a norma della direttiva 2000/31/CE e la possibilità ad essi riconosciuta di definire e applicare le loro condizioni di servizio in conformità al diritto dell'Unione e alle leggi degli Stati membri.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

4. Ai fini della presente raccomandazione si intende per:
- a) «prestatore di servizi di hosting», un prestatore di servizi della società dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio su richiesta di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE, che rivolge la sua attività a consumatori residenti nell'Unione, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento;
 - b) «contenuti illegali», qualunque informazione non conforme al diritto dell'Unione o alle leggi di uno Stato membro interessato;
 - c) «utente», qualunque persona fisica o giuridica destinataria dei servizi forniti da un prestatore di servizi di hosting;
 - d) «fornitore di contenuti», un utente che ha trasmesso informazioni che sono (o sono state) memorizzate su sua richiesta da un prestatore di servizi di hosting;
 - e) «segnalazione», qualunque comunicazione rivolta a un prestatore di servizi di hosting dall'autore della segnalazione, in merito a contenuti memorizzati da tale prestatore di servizi di hosting e ritenuti illegali dall'autore della segnalazione, con cui si chiede al prestatore di servizi di hosting di procedere su base volontaria alla rimozione di tali contenuti o alla disabilitazione dell'accesso ai medesimi;
 - f) «autore della segnalazione», una persona o un soggetto che ha presentato una segnalazione a un prestatore di servizi di hosting;
 - g) «segnalatore attendibile», una persona o un soggetto che un prestatore di servizi di hosting ritiene abbia particolari competenze e responsabilità ai fini della lotta ai contenuti illegali online;
 - h) «contenuti terroristici», qualunque informazione la cui diffusione equivale a commettere i reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541 oppure i reati di terrorismo specificati nell'ordinamento di uno Stato membro interessato, compresa la diffusione di informazioni pertinenti rese da, o attribuibili a, soggetti o gruppi terroristici inseriti nei pertinenti elenchi istituiti dall'Unione europea o dalle Nazioni Unite;
 - i) «autorità preposte all'applicazione della legge», le autorità competenti designate dagli Stati membri in conformità alla loro normativa nazionale per lo svolgimento di attività di contrasto a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati in relazione ai contenuti illegali online;
 - j) «autorità competenti», le autorità competenti designate dagli Stati membri in conformità alla loro normativa nazionale per lo svolgimento di attività che includono la lotta ai contenuti illegali online, comprese le autorità preposte all'applicazione della legge e le autorità amministrative incaricate di applicare la legge in determinati campi specifici, indipendentemente dalla natura o dell'ambito particolare di tale legge;
 - k) «segnalazione qualificata», qualunque comunicazione indirizzata a un prestatore di servizi di hosting da un'autorità competente o da Europol in merito a contenuti memorizzati da tale prestatore di servizi di hosting e considerati contenuti terroristici dall'autorità competente o da Europol, con cui si chiede al prestatore di servizi di hosting di procedere su base volontaria alla rimozione di tali contenuti o alla disabilitazione dell'accesso ai medesimi.

CAPO II

Raccomandazioni generali relative a tutti i tipi di contenuti illegali

Presentazione e trattamento delle segnalazioni

5. Dovrebbero essere previsti meccanismi per la presentazione delle segnalazioni. Tali meccanismi dovrebbero essere di facile accesso e uso e consentire la trasmissione per via elettronica delle segnalazioni.
6. Tali meccanismi dovrebbero consentire e incoraggiare la presentazione di segnalazioni adeguatamente motivate e sufficientemente precise da consentire al prestatore di servizi di hosting interessato di prendere una decisione coscienziosa e informata riguardo ai contenuti cui si riferisce la segnalazione, in particolare per stabilire se tali contenuti debbano essere considerati illegali e debbano essere rimossi o se l'accesso ai medesimi debba essere disabilitato. Detti meccanismi dovrebbero essere tali da agevolare la presentazione di segnalazioni contenenti una spiegazione dei motivi per i quali l'autore della segnalazione ritiene che i contenuti in questione siano illegali e una chiara indicazione circa l'ubicazione di tali contenuti.

7. Gli autori delle segnalazioni dovrebbero avere la possibilità, ma non l'obbligo, di fornire i propri recapiti nella segnalazione. Qualunque sia la loro decisione al riguardo, il loro anonimato dovrebbe essere garantito nei confronti del fornitore dei contenuti.
8. Qualora sia a conoscenza dei recapiti dell'autore della segnalazione, il prestatore di servizi di hosting dovrebbe inviare una conferma di ricevimento all'autore della segnalazione e informarlo senza indebito ritardo e in modo proporzionato della propria decisione relativa ai contenuti cui si riferisce la segnalazione.

Informazione dei fornitori di contenuti e repliche

9. Il prestatore di servizi di hosting che decida di rimuovere i contenuti memorizzati o di disabilitare l'accesso ai medesimi in quanto li considera illegali, indipendentemente dai mezzi impiegati per rilevare, identificare e rimuovere tali contenuti o disabilitare l'accesso ai medesimi, e qualora sia a conoscenza dei recapiti del fornitore di contenuti, dovrebbe informare quest'ultimo senza indebiti ritardi e in modo proporzionato in merito alla decisione presa e ai motivi che l'hanno giustificata, nonché alla possibilità di contestare tale decisione di cui al punto 11.
10. Il punto 9 non dovrebbe tuttavia trovare applicazione qualora risulti evidente che i contenuti in questione sono illegali e fanno riferimento a reati gravi che comportano una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero inoltre astenersi dal fornire le informazioni di cui al punto 9 qualora un'autorità competente ne faccia richiesta, e per l'intera durata di tale richiesta, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza e in particolare a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati.
11. I fornitori di contenuti dovrebbero avere la possibilità, descritta al punto 9, di contestare la decisione presa dal prestatore di servizi di hosting inviando a quest'ultimo una replica entro un periodo di tempo ragionevole. Il meccanismo per la presentazione di tali repliche dovrebbe essere facile da usare e permettere la trasmissione per via elettronica.
12. È opportuno garantire che i prestatori di servizi di hosting tengano in debita considerazione le repliche che ricevono. Qualora la replica contenga indicazioni tali da indurre il prestatore di servizi di hosting a ritenere che i contenuti cui la replica si riferisce non debbano essere considerati illegali, il prestatore di servizi dovrebbe annullare la propria decisione di rimuovere tali contenuti o di disabilitare l'accesso ai medesimi senza indebiti ritardi, fatta salva la possibilità per detto prestatore di definire e applicare le proprie condizioni di servizio in conformità al diritto dell'Unione e alle leggi degli Stati membri.
13. Il prestatore di servizi di hosting dovrebbe informare senza indebiti ritardi il fornitore di contenuti che ha presentato una replica e l'autore della segnalazione in questione circa la decisione presa per quanto riguarda i contenuti in questione, sempreché i loro recapiti siano noti al prestatore di servizi di hosting.

Risoluzione extragiudiziale delle controversie

14. Gli Stati membri sono invitati, ove opportuno, ad agevolare la risoluzione extragiudiziale delle controversie relative alla rimozione di contenuti illegali o alla disabilitazione dell'accesso ai medesimi. I meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie dovrebbero essere facilmente accessibili, efficaci, trasparenti e imparziali, e dovrebbero garantire una risoluzione equa e conforme alla normativa applicabile. Il tentativo di risolvere le controversie in sede extragiudiziale dovrebbe lasciare impregiudicato l'accesso alla giustizia per i soggetti interessati.
15. I prestatori di servizi di hosting sono incoraggiati a consentire l'uso dei meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie ove questi siano disponibili nello Stato membro interessato.

Trasparenza

16. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero essere incoraggiati a pubblicare descrizioni chiare, facilmente comprensibili e sufficientemente particolareggiate della loro politica relativa alla rimozione dei contenuti da essi memorizzati o alla disabilitazione dell'accesso ai medesimi, compresi i contenuti considerati illegali.
17. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero essere invitati a pubblicare, ad intervalli regolari e preferibilmente almeno una volta all'anno, relazioni sulle loro attività relative alla rimozione dei contenuti considerati illegali e alla disabilitazione dell'accesso ai medesimi. Tali relazioni dovrebbero contenere in particolare informazioni sulla quantità e sul tipo di contenuti rimossi, sul numero di segnalazioni e di repliche ricevute e sul tempo necessario per intervenire.

Misure proattive

18. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero essere incoraggiati a adottare, se del caso, misure proattive opportune, proporzionate e specifiche in relazione ai contenuti illegali. Tali misure proattive potrebbero comprendere l'uso di strumenti automatizzati per rilevare contenuti illegali solo nei casi in cui ciò risulti appropriato e proporzionato e a condizione che tali misure proattive siano accompagnate da garanzie effettive e appropriate, in particolare dalle misure di salvaguardia di cui ai punti 19 e 20.

Misure di salvaguardia

19. Al fine di evitare la rimozione di contenuti non illegali, e fatta salva la possibilità per i prestatori di servizi di hosting di adottare e applicare le loro condizioni di servizio in conformità al diritto dell'Unione e alle leggi degli Stati membri, dovrebbero essere predisposte misure di salvaguardia efficaci e appropriate per garantire un intervento diligente e proporzionato da parte dei prestatori di servizi di hosting in relazione ai contenuti da essi memorizzati, in particolare durante il trattamento delle segnalazioni e delle repliche e in fase di decisione riguardo alla possibile rimozione dei contenuti considerati illegali o alla disabilitazione dell'accesso ai medesimi.
20. Laddove i prestatori di servizi di hosting utilizzino strumenti automatizzati in relazione ai contenuti da essi memorizzati, dovrebbero essere predisposte misure di salvaguardia efficaci e appropriate per garantire l'accuratezza e la fondatezza delle decisioni relative a tali contenuti, in particolare delle decisioni di rimozione dei contenuti considerati illegali o di disabilitazione dell'accesso ai medesimi. In particolare, tali misure di salvaguardia dovrebbero comprendere verifiche e sorveglianza umane ove opportuno e in ogni occasione in cui sia richiesta una valutazione dettagliata del contesto pertinente al fine di determinare se i contenuti siano da considerare illegali.

Protezione da comportamenti abusivi

21. Dovrebbero essere adottate misure efficaci e appropriate per prevenire la presentazione di segnalazioni o repliche in malafede e altre forme di comportamenti abusivi in relazione alle misure raccomandate per contrastare i contenuti illegali online di cui alla presente raccomandazione, nonché per prevenire gli interventi basati su tali segnalazioni, repliche e altre forme di comportamenti abusivi.

Collaborazione tra i prestatori di servizi di hosting e gli Stati membri

22. Gli Stati membri e i prestatori di servizi di hosting dovrebbero designare punti di contatto per le questioni relative ai contenuti illegali online.
23. Dovrebbero essere predisposte procedure accelerate per il trattamento delle segnalazioni presentate dalle autorità competenti.
24. Gli Stati membri sono invitati a stabilire l'obbligo giuridico a carico dei prestatori di servizi di hosting di informare tempestivamente le autorità preposte all'applicazione della legge, a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento dei reati, in merito agli elementi di prova di presunti reati gravi che comportano una minaccia per la vita e la sicurezza delle persone, ottenuti nell'esercizio delle loro attività di rimozione di contenuti illegali o di disabilitazione dell'accesso ai medesimi, in conformità alle prescrizioni giuridiche applicabili, in particolare per quanto concerne la protezione dei dati personali, compreso il regolamento (UE) 2016/679.

Collaborazione tra i prestatori di servizi di hosting e i segnalatori attendibili

25. Dovrebbe essere incoraggiata la collaborazione tra i prestatori di servizi di hosting e i segnalatori attendibili. In particolare, dovrebbero essere predisposte procedure accelerate per il trattamento delle segnalazioni presentate dai segnalatori attendibili.
26. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero essere incoraggiati a pubblicare condizioni chiare e obiettive per stabilire quali soggetti o persone sono considerati segnalatori attendibili.
27. Tali condizioni dovrebbero tendere a garantire che i soggetti o le persone in questione dispongano delle competenze necessarie e svolgano la loro attività di segnalatori attendibili in modo diligente e obiettivo, nel rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione.

Collaborazione tra prestatori di servizi di hosting

28. I prestatori di servizi di hosting, ove opportuno, dovrebbero condividere tra loro esperienze, soluzioni tecnologiche e migliori prassi per contrastare i contenuti illegali online, anche nel contesto delle iniziative di collaborazione già in corso relative a codici di condotta, protocolli d'intesa e altri accordi volontari, coinvolgendo in modo particolare i prestatori di servizi di hosting che, per via delle loro dimensioni o della scala su cui operano, dispongono di risorse e competenze limitate.

CAPO III**Raccomandazioni specifiche relative ai contenuti terroristici***Introduzione*

29. Le raccomandazioni specifiche relative ai contenuti terroristici di cui al presente capo si applicano in aggiunta alle raccomandazioni generali di cui al capo II.
30. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero indicare esplicitamente nelle loro condizioni di servizio che non memorizzeranno contenuti terroristici.
31. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero inoltre adottare misure volte a evitare la memorizzazione di contenuti terroristici, in particolare per quanto concerne le segnalazioni qualificate, le misure proattive e la collaborazione in conformità ai punti da 32 a 40.

Presentazione e trattamento delle segnalazioni qualificate

32. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro autorità competenti abbiano le capacità e le risorse sufficienti per rilevare e identificare efficacemente i contenuti terroristici e presentare segnalazioni qualificate ai prestatori di servizi di hosting interessati, in particolare tramite le unità nazionali per le segnalazioni qualificate su internet e in collaborazione con l'unità UE addetta alle segnalazioni su internet di Europol.
33. Dovrebbero essere previsti meccanismi per la presentazione delle segnalazioni qualificate. È inoltre opportuno prevedere procedure accelerate per il trattamento di tali segnalazioni, in particolare di quelle presentate dalle apposite unità nazionali e dall'unità UE addetta alle segnalazioni di Europol.
34. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero inviare senza indebiti ritardi una conferma dell'avvenuto ricevimento delle segnalazioni qualificate e informare le autorità competenti o Europol circa le loro decisioni relative ai contenuti cui si riferiscono le segnalazioni qualificate; essi dovrebbero indicare, ove opportuno, la data in cui sono stati rimossi i contenuti o è stato disabilitato l'accesso ai medesimi oppure i motivi per i quali hanno deciso di non rimuovere i contenuti o di non disabilitare l'accesso ai medesimi.
35. Come regola generale, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero esaminare e, se del caso, rimuovere i contenuti identificati nelle segnalazioni qualificate o disabilitare l'accesso ai medesimi entro un'ora dal momento in cui hanno ricevuto tali segnalazioni.

Misure proattive

36. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero adottare misure proattive proporzionate e specifiche, anche facendo ricorso a strumenti automatizzati, al fine di rilevare, identificare e rimuovere rapidamente i contenuti terroristici o disabilitare l'accesso ai medesimi.
37. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero adottare misure proattive proporzionate e specifiche, anche facendo ricorso a strumenti automatizzati, al fine di impedire immediatamente ai fornitori di contenuti di pubblicare nuovamente contenuti che siano già stati rimossi o per i quali sia già stato disabilitato l'accesso in quanto considerati contenuti terroristici.

Cooperazione

38. Al fine di prevenire la diffusione di contenuti terroristici mediante diversi servizi di hosting, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero essere incoraggiati a collaborare condividendo e ottimizzando strumenti tecnologici efficaci, appropriati e proporzionati, compresi gli strumenti che consentano la rilevazione automatizzata dei contenuti. Laddove sia tecnologicamente possibile dovrebbero essere rilevati tutti i formati di diffusione dei contenuti terroristici. Tale collaborazione dovrebbe coinvolgere in particolare i prestatori di servizi di hosting che, per via delle loro dimensioni o della scala su cui operano, dispongono di risorse e competenze limitate.

39. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero essere incoraggiati a adottare le misure necessarie al corretto funzionamento e al miglioramento degli strumenti di cui al punto 38, in particolare predisponendo identificatori di tutti i contenuti considerati di natura terroristica e sfruttando al meglio le possibilità offerte da tali strumenti.
40. Le autorità competenti e i prestatori di servizi di hosting dovrebbero concludere accordi di collaborazione, se del caso anche con Europol, su questioni relative ai contenuti terroristici online, anche al fine di accrescere la comprensione delle attività terroristiche online, migliorare i meccanismi per le segnalazioni qualificate, evitare l'inutile duplicazione degli sforzi e agevolare le richieste delle autorità preposte all'applicazione della legge ai fini delle indagini penali relative al terrorismo.

CAPO IV

Comunicazione di informazioni

41. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione, ad intervalli regolari e preferibilmente ogni tre mesi, sulle segnalazioni qualificate ricevute dalle loro autorità competenti, sulle decisioni prese dai prestatori di servizi di hosting in rapporto a tali segnalazioni qualificate nonché sulla loro collaborazione con i prestatori di servizi di hosting in relazione alla lotta ai contenuti terroristici.
42. Per consentire il monitoraggio del seguito dato alla presente raccomandazione per quanto concerne i contenuti terroristici entro tre mesi dalla data di pubblicazione della stessa, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero presentare alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le pertinenti informazioni che consentano tale monitoraggio. Tali informazioni potrebbero riguardare in particolare la quantità di contenuti rimossi o per i quali è stato disabilitato l'accesso sulla base sia di segnalazioni, anche qualificate, sia dell'adozione di misure proattive e dell'uso di strumenti automatizzati. Tali informazioni possono comprendere anche il numero di segnalazioni qualificate ricevute e il tempo necessario per intervenire, nonché la quantità di contenuti di cui si è impedita la pubblicazione o la ripubblicazione attraverso l'uso di strumenti per la rilevazione automatizzata dei contenuti o di altri strumenti tecnologici.
43. Per consentire il monitoraggio del seguito dato alla presente raccomandazione per quanto concerne i contenuti illegali diversi dai contenuti terroristici, al più tardi sei mesi dopo la data di pubblicazione della stessa gli Stati membri e i prestatori di servizi di hosting dovrebbero presentare alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le pertinenti informazioni che consentano tale monitoraggio.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2018

Per la Commissione

Andrus ANSIP

Vicepresidente

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT